

## Sommario

### Profilo operativo

1. Funzione e differenze rispetto ad altre fattispecie
2. Soggetti legittimati
3. Condizioni di ammissibilità
4. Aspetti processuali
  - 4.1. Organi e parti
  - 4.2. Immediata declaratoria di inammissibilità
  - 4.3. Ammissione
  - 4.4. Adempimenti iniziali
  - 4.5. Conversione in fallimento
  - 4.6. Approvazione
  - 4.7. Omologazione
  - 4.8. Impugnazione
  - 4.9. Esecuzione
  - 4.10. Esecuzione del concordato con cessione dei beni
  - 4.11. Conclusione
5. Risoluzione ed annullamento
6. Effetti del concordato
  - 6.1. Effetti per il debitore
  - 6.2. Effetti per i creditori
  - 6.3. Effetti per i titolari di rapporti giuridici

### Profilo fiscale

1. Imposizione diretta
  - 1.1. Reddito d'impresa
2. Concordato preventivo e riscossione
3. Ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.*
4. Contenzioso tributario
5. Imposizione indiretta
  - 5.1. Imposta di registro
  - 5.2. IVA
    - 5.2.1. L'imponibilità delle cessioni di beni conseguenti alle disposizioni concordatarie
    - 5.2.2. Il versamento dell'IVA relativa al periodo che precede il concordato
    - 5.2.3. Tassa di concessione governativa

### Formule

- Decreto che accerta l'esecuzione del concordato preventivo per cessione dei beni – POST RIFORMA: **4.3.**
- Decreto di autorizzazione allo svincolo di somma spettante a creditore contestato, condizionale o irreperibile (in concordato fallimentare o in concordato preventivo) – POST RIFORMA: **4.2.**

- Decreto per il deposito di somme spettanti – in concordato fallimentare o in concordato preventivo – ai creditori contestati, condizionali o irreperibili – POST RIFORMA: **4.1.**
- Istanza del Curatore per il deposito di somme spettanti – in concordato fallimentare o in concordato preventivo – ai creditori contestati, condizionali o irreperibili – POST RIFORMA: **3.1.**
- Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo – POST RIFORMA: **1.3.**
- Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 160, secondo comma, n. 1, legge fallimentare) – ANTE RIFORMA: **1.1.**
- Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 160, secondo comma, n. 2, legge fallimentare): **1.2.**
- Sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni: **2.1.**
- Sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia: **2.2.**

**Atti accessori**

- Comunicazione ai creditori: **1.1.**
- Dichiarazione di adesione al concordato preventivo: **3.1.**
- Verbale di adunanza: **2.1.**

**Giurisprudenza**

- Accertamento dei crediti: **147, 211, 229, 275, 303,**
- Accertamento tributario: **145**
- Ammissione: **60**
- Ammissione al concordato preventivo e rivalutazione dei crediti di lavoro: **5**
- Appalto: **217**
- Arbitrato: **140, 212**
- Assicurazione contro i danni: **122**
- Assoggettabilità all'imposta di registro proporzionale della sentenza di omologazione del concordato: **19, 26, 29, 32, 34, 35, 43, 52, 57**
- Assoggettabilità all'imposta fissa di registro della sentenza di omologazione del concordato: **17, 18, 33, 40, 45, 48**
- Atti di straordinaria amministrazione: **186**
- Autorizzazione del giudice delegato; natura ed effetti: **83**
- Azione revocatoria nel successivo fallimento: **69, 80, 131, 132, 156, 226, 227**
- Azioni di accertamento: **116, 121**
- Azioni esecutive sul patrimonio del debitore: **28**
- "Bonus" del concordato a fini fiscali: **149**
- Cessione dei beni: **4, 6, 110, 138, 163, 242, 272**
- Cessione dei beni; effetti nei confronti dei terzi: **65**
- Cessione dei beni; esubero di attivo: **208**
- Cessione dei beni; vendita all'incanto (aumento di sesto): **167**
- Cessione di credito: **281**
- Commissario giudiziale; compenso: **172, 181, 182, 191, 210, 218, 219, 222, 223, 231, 234, 261, 263, 265, 284**


- Commissario giudiziale; poteri processuali: **89**
- Commissario giudiziale e liquidatore; cumulo delle funzioni: **151**
- Compensazione: **70, 107, 259**
- Competenza: **61, 105, 118, 119, 135, 148, 190, 205**
- Competenza territoriale: **3**
- Concordato con cessione dei beni; esecuzione: **271**
- Concordato misto: **10**
- Concordato preventivo e riscossione: **41**
- Condizioni per l'ammissione: **249, 250**
- Condono previdenziale: **196**
- Consecuzione di procedure; prededucibilità: **91, 92**
- Contributi previdenziali: **269**
- Convenienza: **7, 8, 71, 230**
- Convocazione dei creditori: **198**
- Crediti di lavoro: **150, 154, 155, 159**
- Crediti per IVA: **58, 60**
- Crediti privilegiati: **280**
- Credito fondiario: **79, 201**
- Credito per IVA non ancora accertato dall'Ufficio: **21**
- Creditori privilegiati: **103, 106**
- Decorrenza del termine ex art. 58 D.P.R. n. 633/72: **59**
- Decreto di ammissione; pubblicità: **162**
- Decreto di apertura; impugnabilità: **144**
- Decreto di inammissibilità; impugnazione: **129, 247, 256, 262**
- Deposito per le spese: **117, 127, 173, 260, 292**
- Difesa del debitore: **197**
- Diritto di difesa: **63, 76, 99, 130, 175, 252, 270, 291**
- Divieto di azioni esecutive (vendita del pegno): **164, 209**
- Diritto di prelazione: **215**
- Effetti: **241, 296**
- Effetti; decorrenza: **232**
- Effetti del concordato: **11**
- Esecuzione concordato con cessione dei beni: **93**
- Esecuzione del concordato; poteri degli organi: **139**
- Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto: **305, 199**
- Fideiussione: **200, 282**
- Garante: **133**
- Garanzia: **104**
- Garanzie: **72, 288**
- Giudice delegato; poteri: **88**
- Giudizio di omologazione: **257**
- Giudizio di omologazione; sospensione termini feriali: **94, 111, 115, 129, 140**
- Gruppi di società: **240**
- ILOR: **20, 123**
- Imposta di registro: **2, 101, 203, 206**
- Imposta di registro e cessione di azienda: **61**
- Imposta di successione: **300**
- Imposta sui redditi: **165**
- Imposta sul reddito: **202**

- Impugnazione decreti giudice delegato: **102, 114, 142, 187, 192, 194**
- Impugnazione decreti del giudice delegato e del tribunale: **68, 84, 204, 213, 216, 238, 279, 302, 285, 289**
- Impugnazione del decreto di rigetto: **67**
- Impugnazione sentenza: **161, 193, 243, 304,**
- Impugnazione sentenza di rigetto: **82**
- Inammissibilità della domanda; impugnazione: **168**
- Insolvenza: **251**
- Intassabilità delle fideiussioni prestate a S.R.L. richiedente il concordato preventivo: **54**
- Interessi: **195**
- Intervento dei creditori: **100**
- Intervento dei creditori nel giudizio di omologazione: **73**
- Invim: **306**
- Ipoteca: **266**
- Iva: **295**
- Legittimazione del liquidatore: **75, 177, 185**
- Legittimazione passiva: **120, 245, 298**
- Legittimazione passiva in giudizio: **13, 14, 62, 78, 141**
- Legittimazione passiva nel giudizio di omologazione: **64**
- Legittimazione del liquidatore: **81**
- Liquidatore; compenso: **125**
- Liquidatore; legittimazione: **228, 237, 278, 293, 301**
- Liquidatore giudiziale; compenso: **184, 274**
- Liquidazione giudiziale ad opera del debitore: **1**
- Locazione; diritto di prelazione: **124**
- Maggioranze: **286**
- Mandato all'incasso: **152**
- Mantenimento delle garanzie prestate per l'adempimento del concordato preventivo: **47**
- Meritevolezza: **9, 53, 56, 188, 253**
- Meritevolezza (società di capitali): **134**
- Notificazione degli avvisi di accertamento tributario: **37**
- Obblighi fiscali del commissario liquidatore: **31, 38**
- Offerta in garanzia dei propri beni da parte del debitore: **15, 46**
- Omologazione; verifica maggioranze: **108**
- Operazioni assoggettabili ad IVA: **25, 62**
- Preceducibilità nel fallimento successivo: **157, 183**
- Predeuzione nel fallimento successivo: **236**
- Preliminare di vendita: **170**
- Prestazione di garanzia nel concordato: **16**
- Proposta migliorativa: **90, 254**
- Pubblico ministero: **87**
- Rapporto di lavoro: **179, 283, 287, 239, 273, 294, 290, 297**
- Regolamento di competenza: **153, 160, 189, 255, 268**
- Regolare contabilità: **258**
- Rendiconto: **207**
- Revoca del voto contrario nel concordato preventivo: **50**
- Revocatoria nel fallimento successivo: **246**
- Ricorso notificato al liquidatore: **36**

- Riduzione dei debiti per concordato preventivo: **22, 23, 24, 27, 30, 44, 55**
- Risoluzione: **176, 180, 171, 225, 248**
- Risoluzione concordato con cessione dei beni: **109**
- Risoluzione; responsabilità del liquidatore: **264**
- Risoluzione; sorte del garante: **112**
- Ritenute alla fonte: **244**
- Rivalutazione crediti di lavoro: **77, 85**
- Sentenza di omologazione del concordato: **39, 42**
- Sentenza di omologazione; effetti: **146**
- Sentenza di omologazione; impugnazione: **221**
- Soci illimitatamente responsabili: **12, 51, 158**
- Società di persone: **95**
- Società irregolare: **113, 277**
- Soci illimitatamente responsabili: **235, 299**
- Socio di società di capitali: **143**
- Socio unico azionista: **98, 128**
- Somministrazione: **86, 169, 178**
- Sufficienza dei beni ceduti: **49**
- Terzo garante: **97**
- Vendita: **214, 224, 233**
- Vendita di bene indiviso: **166**
- Vendita immobili: **174**
- Voto: **267, 276**
- Voto per procura: **136, 220**

**Bibliografia**

- Segnalazioni



## Profilo operativo

### 1. Funzione e differenze rispetto ad altre fattispecie

Come disposto dall'art. 160 l.f. il debitore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato sulla base di un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato a un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi "diverse" preventivo offrendo e garantendo il pagamento integrale delle spese di procedura e di tutti i crediti privilegiati e di una congrua percentuale (almeno del quaranta per cento) dei crediti chirografari.

Inoltre, con l'emanazione del decreto correttivo alla riforma fallimentare (D.Lgs. n. 169/2007), il legislatore ha previsto che la proposta di concordato possa prevedere per i creditori privilegiati un pagamento non integrale, purché la misura del soddisfacimento di questi ultimi non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali cade il privilegio.

Con questo strumento giuridico, si accorda all'imprenditore, in stato di crisi e non più di insolvenza, di rivolgersi ai propri creditori chirografari proponendo un accordo contenente una proposta finalizzata al risanamento dell'impresa e al soddisfacimento in percentuali per questi ultimi.

Tale procedura concorsuale c.d. minore, è stata oggetto di ampia rivisitazione da parte del legislatore con D.L. n. 35/2005 conv. in Legge n. 80/2005, che si è ispirato al concetto di risanamento e rilancio di imprese, colpite da situazioni transitorie di crisi, ma che nel contempo presentino le caratteristiche per riprendere la propria attività.

Già da una prima lettura della norma su indicata, ci accorgiamo che la novità di maggior rilievo consiste in una modifica radicale del presupposto soggettivo e oggettivo per l'ammissione al concordato preventivo. In particolare sono state eliminate i rigidi presupposti e condizioni per l'ammissione alla procedura quali: l'iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio, la regolare tenuta della contabilità, la mancanza di precedenti penali o di altri procedimenti concorsuali, adempimento di almeno il quaranta per

cento anche se il debitore intende cedere tutti i beni ai creditori), ma anche a quelli eventualmente dilatori (pagamento nel termine di sei mesi con gli interessi legali nel caso di scadenze successive).

La riforma, eliminando le condizioni suddette, ha dato vita ad una procedura molto più aperta prevedendo come unico requisito di tipo soggettivo la qualità di imprenditore commerciale, inteso sia in forma collettiva che individuale, mentre come requisito oggettivo si è sostituito il termine insolvenza con lo Stato di crisi, sottolineando così una procedura volta al risanamento con prospettive notevoli di salvataggio e di conservazione dell'impresa, e non più di stampo liquidatoria.

Si è a lungo dibattuto intorno alla natura giuridica del concordato preventivo e del concordato in generale (alla cui nozione è ovviamente assimilabile il concordato fallimentare). Dottrina e giurisprudenza si sono da tempo confrontate circa la natura contrattualistica o processualistica di esso.

La tesi *contrattualistica* trova giustificazione nel fatto che nel concordato non è difficile intravedere un accordo tra debitore e creditori in ordine alla composizione della insolvenza; le parti infatti concordano una soluzione remissoria e/o dilatoria ed il controllo che viene esercitato su di esso da parte degli organi giudiziari è meramente estrinseco. Questo, infatti, si traduce in una decisione di omologazione (alla stregua, per esempio, dell'accordo di separazione dei coniugi, in cui è sullo sfondo l'interesse pubblico connesso alla famiglia, ma la soluzione viene interamente rimessa alla valutazione delle parti). Coerentemente, il tribunale non può modificare in sede di omologazione le pattuizioni concordatarie, ma può solo limitarsi a rigettare la proposta ove non conforme a legge; nella stessa sede - come si vedrà - il tribunale non esperisce alcun accertamento contenzioso neppure della esistenza dei crediti.

La tesi *processualistica*, viceversa, tende a individuare nel concordato soprattutto lo svolgimento di un processo che si instaura con la domanda del debitore e che prosegue, una volta instaurato, con impulso officioso, allo scopo di realizzare la tutela delle posizioni in contesa a garanzia di tutti (*par condicio*).

La norma come riscritta dal D.L. n. 35/2005 sembra riservare al tribunale un mero controllo di regolarità formale della documentazione, rispetto al più ampio controllo di merito riconosciuto sotto la vigenza della precedente disciplina ove il tribunale si esprimeva sulla "ammissibilità della proposta, effettuando una penetrante valutazione di merito, in ordine alla convenienza del concordato ed alla meritevolezza dell'imprenditore."

## 2. Soggetti legittimati

L'individuazione dei soggetti legittimati a proporre il concordato preventivo non comporta particolari problemi



interpretativi, atteso che l'ambito soggettivo di applicabilità non può che coincidere con quello delle procedure concorsuali in generale.

Sono dunque da considerare ammessi alla procedura di concordato preventivo tutti quei soggetti che potrebbero essere sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricordiamo a tal punto che con il D.Lgs. n. 169/2007 il legislatore, modificando l'art. 1 legge fallimentare, ha disposto quali imprese sono soggette alle disposizioni sul fallimento e concordato preventivo, stabilendo che un imprenditore per essere sottratto a tale procedura concorsuale dovrà dimostrare il mancato superamento dei seguenti limiti: a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Verificatasi, infatti, la crisi e prima che questa dia luogo all'instaurazione della più grave procedura liquidatoria, al debitore è riservato questo efficace mezzo di prevenzione. Particolare rilievo assume la questione se possano essere assoggettati a concordato preventivo anche i *soci di società di persone*, in quanto illimitatamente responsabili e dunque soggetti a fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare come automatica conseguenza del fallimento della società. Dopo iniziali tentennamenti, oltre alla dottrina prevalente anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (152, 293) sembra orientarsi decisamente verso la soluzione negativa, sul rilievo che la legge non prevede uno specifico meccanismo processuale per dar corso (come nel fallimento) alle contestuali procedure della società e dei soci.

Tale ricorso deve essere sottoscritto personalmente dal debitore, dato il contenuto negoziale di cui è dotato; può essere naturalmente sottoscritto da un procuratore speciale, e non invece dal procuratore generale o dall'istitutore, ai quali non è conferito un mandato così specifico e straordinario nella vita dell'impresa, tanto da potere implicare, come nella cessione dei beni, la liquidazione di tutta l'azienda.

Se vi sono garanti, la proposta va anche sottoscritta da costoro, i quali assumono la qualità di parte che conserveranno nel giudizio di omologazione, ma soprattutto consacrano in questo modo formale l'assunzione delle obbligazioni di pendenti dal concordato di fronte al ceto creditorio. La domanda di concordato preventivo va proposta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa. Naturalmente, dato che l'iniziativa spetta solo al debitore (e

non ai creditori che potrebbero adire diversi tribunali secondo la diversa distribuzione geografica dell'attività dell'impresa), non sono ipotizzabili conflitti positivi: perché il debitore che chiedesse il proprio concordato in due diversi Uffici giudiziari manifesterebbe quanto meno un intento fraudolento (per il preordinato innesto dei meccanismi processuali sulla competenza) e diventerebbe subito meritevole del fallimento.

In concreto, invece, può avvenire che, pendendo altrove un procedimento prefallimentare, il debitore adisca un tribunale diverso per l'ammissione al concordato preventivo.

Ma, se non emergono finalità diversive o fraudolente (per es. tendenti ad occultare le risultanze di quel procedimento prefallimentare), il tribunale adito deciderà secondo i principi generali, radicando così la competenza.

Ove il tribunale adito neghi la propria competenza è ammissibile un regolamento di competenza.

L'assistenza legale a mezzo di procuratore abilitato non è necessaria, in quanto in questa fase il debitore non instaura un giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, ma formalizza una proposta di contenuto negoziale.

Il processo si instaurerà dopo, tale essendo infatti il giudizio di omologazione che appunto si esaurisce con sentenza; ma la singolarità del sistema è tale che sostanzialmente il processo ha un suo svolgimento ed impulso d'ufficio (tanto che la causa può iscriverla a ruolo lo stesso commissario giudiziale) allo scopo di dare concreta attuazione agli interessi pubblici connessi all'instaurazione della procedura concorsuale e cioè con modalità affatto incompatibili con alcuna disponibilità di parte.

Tale procedura ha inizio con il ricorso da parte dell'imprenditore in crisi, diretto al tribunale competente del luogo in cui si trova la sede dell'impresa, con allegato:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
- la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti per poter esercitare la funzione di curatore (art. 28 l.f.), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

In merito a tale ultimo punto, si evidenzia che il decreto correttivo alla riforma fallimentare ha previsto che il professionista, attestante la veridicità e fattibilità del piano, deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Si precisa che tale proposta di concordato preventivo può

essere modificata sino alla fase del giudizio di omologazione, purché assuma un contenuto più vantaggioso per i creditori. In caso di società l'organo competente a deliberare la presentazione presso il tribunale del concordato preventivo:

– per le società di capitali e per le società cooperative: dagli amministratori, ma la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e depositata ed iscritta nel registro delle imprese *ex art. 2436 c.c.*;

– per le società in nome collettivo e in accomandita semplice: dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale.

Per quanto osservato, eventuali modifiche non possono che essere effettuate prima dell'adunanza dei creditori ed in sostanza prima del deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, innestandosi dopo il meccanismo delle ulteriori conseguenze connesse alla mancata approvazione della proposta e dovendo i creditori decidere in assemblea sulla base degli elementi accertati dal commissario giudiziale.

La revoca, come si è accennato, se tende a consentire una modifica della proposta, può essere ammissibile in quanto gli organi concorsuali non vedono sottratta alla loro valutazione la situazione di insolvenza corrispondente. Ovviamente però, se la revoca implica una confessione del debitore che non può o non vuole più pagare ovvero ha perso le garanzie altrimenti non reperibili, essa è intuitivo presupposto per la dichiarazione di fallimento. In via d'ipotesi, è possibile, infine, che il debitore intenda revocare la proposta di concordato, perché, per fatto sopravvenuto, sia venuto a mancare lo stato di insolvenza: e tanto, naturalmente, non pone problemi interpretativi, ma solo di concreto accertamento di fatto.

### 3. Condizioni di ammissibilità

La principale novità della riforma del concordato preventivo è rappresentata dal fatto che sono venute meno le condizioni ed i presupposti soggettive ed oggettivi necessarie per l'ammissione a tale procedura.

Sotto il profilo soggettivo, per l'ammissibilità della domanda di concordato è richiesto che il soggetto istante non solo sia imprenditore commerciale e che nel contempo versi in stato di crisi.

Con il D.L. n. 35/2005 sono inoltre stati eliminati gli ulteriori requisiti soggettivi, richiesti in origine dalla legge fallimentare, per poter accedere al concordato preventivo. In particolare non si rende più necessario per l'imprenditore:

- che abbia tenuto una regolare contabilità almeno per lo stesso periodo di due anni ovvero dall'inizio dell'attività se più recente;
- che non sia dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti;
- che non abbia riportato condanna per bancarotta o per

delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.

Sotto il profilo oggettivo, invece, è necessario che l'imprenditore predisponga un piano di risanamento dei propri debiti, offrendo ai creditori:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo o altre operazioni straordinarie, compresa l'attribuzione ai creditori, di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore. In merito a tale punto, si evidenzia il debitore può anche prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, nonché trattamenti differenziati ed offerte di risanamento tra creditori appartenenti a classi diverse.

Restando ad analizzare il profilo soggettivo, ci accorgiamo che la riforma ha eliminato la condizione basilare che caratterizzava tale procedura nel disciplina previgente, vale a dire l'indicazione di una percentuale minima da offrire in pagamento ai creditori chirografari non inferiore al 40%, o in alternativa offrirsse la cessione ai creditori di tutti i suoi beni, sempre che la valutazione di tali beni facesse fondatamente ritenere che i creditori chirografari ricevessero non meno del 40% dei loro crediti.

Prima della riforma, il Regio Decreto prevedeva che, nel caso in cui il tribunale accertasse l'insussistenza delle condizioni suddette, l'organo giudiziario era costretto a respingere con decreto la domanda di concordato e a dichiarare di ufficio il fallimento con apposita sentenza. In merito a tale punto si evidenzia che tale decreto di inammissibilità non è soggetto a reclamo, né a ricorso per Cassazione. Con la riforma fallimentare (D.Lgs n. 5/2006), il legislatore ha creato diverse perplessità, in merito alla possibilità da parte del tribunale fallimentare di dichiarare il fallimento a seguito della mancata apertura della procedura concordataria, a seguito della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. Tuttavia, tali incertezze sono state superate con il decreto correttivo alla riforma, che, riformulando la portata dell'art. 162 legge fallimentare, ha previsto che il tribunale, dichiarata inammissibile la proposta di concordato, e dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare, possa procedere a dichiarare il fallimento del debitore.

#### 4. Aspetti processuali

##### 4.1. Organi e parti

Secondo un tipico modello concorsuale, anche la procedura di concordato preventivo è articolata sulla distribuzione dei compiti tra gli organi di estrazione pubblica, che sono il tribunale, il giudice delegato ed il commissario giudiziale, con

il comune criterio di attribuzione al primo di una funzione di generale coordinamento e raccordo dopo l'instaurazione, per ovvie esigenze di garanzia dipendente dalla collegialità, ed agli altri due della specifica funzione di esecuzione della procedura nei suoi vari momenti.

Il *tribunale* dunque, secondo la regola, dà impulso alla procedura sia nella fase preliminare di ammissione del debitore al concordato, previa verifica sommaria delle condizioni richieste dalla legge, sia nella fase di omologazione, che sarà appunto conclusa con una sentenza che accoglierà o rigetterà la proposta dichiarando in tal caso il fallimento sempre che sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 1 e 5 legge fallimentare.

Per il resto, come al solito, nomina il giudice delegato o lo sostituisce, nomina o revoca il commissario giudiziario e liquida in suo favore il compenso, decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, e così via.

A differenza che nel fallimento, non è chiamato alla integrazione dei poteri del commissario giudiziale in alternativa al giudice delegato secondo criteri di valore, dato che l'art. 35, legge fallimentare, non è richiamato né dall'art. 165 né dall'art. 167, capoverso.

Al *giudice delegato* è puntualmente affidata la direzione della procedura, fin dalla fase immediata, subito dopo il decreto di ammissione del debitore al concordato, e per tutta la sua durata anche nella fase di esecuzione.

La mancanza di attività gestoria sostitutiva dell'Ufficio concorsuale (sull'attività dell'impresa, che resta affidata al debitore) riduce la funzione di direzione (art. 167, legge fallimentare) agli aspetti formali e processuali; mentre l'ingerenza nella vita dell'impresa e nelle scelte di gestione è limitata ai casi di atti di straordinaria amministrazione, per il cui compimento il debitore deve chiedere esplicita autorizzazione scritta.

Poichè l'accertamento del passivo non costituisce una finalità del concordato, al giudice delegato non è affidato alcun compito decisorio sulla esistenza o sulla consistenza dei crediti concorrenti: laddove i creditori, se sorgerà controversia, adiranno le vie legali ordinarie con i soli limiti sostanziali degli effetti del concordato e cioè al solo scopo di accertamento del credito.

Coerentemente, infatti, il potere di valutare incidentalmente l'esistenza e l'ammontare del credito durante le operazioni di voto si esaurisce in un provvedimento di ammissione o non ammissione provvisoria soltanto utile ai fini del computo della maggioranza e salva ogni altra contestazione o in sede ordinaria o nella stessa fase di omologazione per i riflessi limitati dell'approvazione della proposta da parte dei creditori.

Per il resto, il giudice delegato, come al solito, riferisce al tribunale ogni fatto idoneo a provocare provvedimenti di sua

competenza, nomina i coadiutori ed in genere gli ausiliari, liquidando loro il compenso.

Il *commissario giudiziale* non è chiamato a svolgere, come nel fallimento (e nell'amministrazione controllata, nel caso eccezionale di cui all'art. 191, legge fallimentare), una attività di gestione dell'impresa sottoposta all'esecuzione concorsuale, limitandosi ad esercitare un controllo: e per quanto siffatta vigilanza possa essere, come la severità della procedura impone, particolarmente penetrante, la posizione del commissario giudiziale in nient'altro si può caratterizzare che in un compito di semplice controllore e spettatore degli eventi gestionali dell'impresa, rimessi nella scelta e nella concreta attuazione alla libera determinazione del debitore e con i soli limiti imposti dalle finalità della procedura.

Come semplice controllore, indagherà sulla consistenza del passivo per i fini che possono riguardare la valutazione della serietà della proposta, riferendo al giudice delegato sulle eventuali infedeltà delle risultanze contabili; la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie concordatarie (da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza), e cioè finalizzata alla deliberazione da parte dei creditori della ammissibilità e della convenienza del concordato stesso, è il momento più significativo delle funzioni di vigile introspezione nella vita dell'impresa che il commissario giudiziale è chiamato a svolgere.

Il richiamo dell'art. 165, legge fallimentare, all'art. 36 (reclamo contro gli atti di amministrazione del curatore) va ovviamente letto, mancando l'attività di gestione, nel senso che comunque tutti gli atti del curatore sono reclamabili al giudice delegato.

Sono poi richiamate le norme sulla revoca del curatore e sulla responsabilità (artt. 37 e 38) che vanno ugualmente adattate alle effettive attribuzioni del commissario giudiziale, il quale deve svolgere il suo compito, che è di vigilanza, con quella diligenza che costituisce criterio medio per l'individuazione, con prudente e concreto apprezzamento discrezionale, di una responsabilità (di natura *extra contrattuale*) connessa all'espletamento in via definitiva di una funzione pubblica.

Di natura contrattuale può essere la responsabilità del commissario giudiziale che abbia affidato incarichi di collaborazione a terzi senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato, assumendo cioè in proprio obbligazione con gli stessi.

Il *compenso* (artt. 165-39, legge fallimentare) va liquidato con i criteri stabiliti per il fallimento (con decreto del tribunale). Soccorrono, al riguardo, non soltanto l'argomento testuale dell'art. 39 dove vi è un riferimento al concordato fallimentare che è certo l'elemento meglio utilizzabile, ma anche la stessa generica considerazione che, dovendo valutare, secondo i criteri del decreto ministeriale l'entità

dell'opera prestata, i risultati ottenuti e la sollecitudine nell'espletamento dell'incarico, la stessa determinazione dell'ammontare del compenso non può che essere effettuata dopo l'esecuzione; senza dire poi che il commissario giudiziale potrebbe cessare dall'incarico prima della completa esecuzione del concordato ed in questo caso se il compenso gli fosse stato liquidato in epoca anteriore, non sarebbe possibile alcuna graduazione.

Resta salva, s'intende, la possibilità che il tribunale accordi acconti sul compenso per giustificati motivi.

La liquidazione è fatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570.

L'*assemblea dei creditori* non può essere considerata un vero e proprio organo della procedura, poichè i creditori sono le parti nel cui interesse è preordinato il procedimento e la sede assembleare è il meccanismo procedurale con il quale si realizza il momento sostanziale dell'approvazione, che è il supporto necessario per la omologazione.

Nel concordato preventivo, data la strutturale inesistenza di una finalità di gestione dell'impresa, manca un Comitato di creditori: tale figura riaffiora soltanto, però, nell'ipotesi del concordato con cessione dei beni per la cui esecuzione è prevista, da parte del tribunale (e non del giudice delegato) con la stessa sentenza di omologazione, la nomina appunto di un Comitato di tre o cinque creditori per affiancare il liquidatore o i liquidatori.

Le parti della procedura di concordato sono ovviamente il debitore ed i creditori in primo luogo. Si aggiungono gli eventuali garanti e i soliti ausiliari del giudice.

Peculiare connotazione di questa procedura è l'intervento del *pubblico ministero*, che riveste carattere obbligatorio (art. 70, n. 5, Codice di procedura civile) tanto da inficiare, nel caso di omissione, la validità dell'intero procedimento. La sua presenza, fin dalla fase preliminare di ammissione, attesta il grado di interesse pubblico connesso all'instaurazione della procedura di concordato: in realtà esiste solo il riferimento normativo (art. 162, legge fallimentare) all'ipotesi di dichiarazione immediata di inammissibilità, ma è da ritenere, per ovvia coerenza del sistema, che il pubblico ministero vada interpellato preventivamente anche nel caso in cui venga emesso decreto di ammissione (se non altro per la logica osservazione che, prima della deliberazione sugli elementi offerti dal debitore, il tribunale non è in condizione di stabilire previamente se la proposta sarà senz'altro dichiarata inammissibile).

La figura i cui contorni sono meno delineati dalla legge e quindi di contenuto assai incerto nell'ambito della procedura, è quella del *liquidatore* nominato dal tribunale nel caso di concordato con cessione dei beni.

L'opinione comune è che il liquidatore non è un organo della procedura, ma solo un mandatario dei creditori.

Ma la verifica di tale affermazione non può che passare

attraverso una concreta indagine sui limiti della funzione attribuitagli e sulla modalità di svolgimento.

Che la nomina sia giudiziale non conferisce argomenti decisivi, atteso che il diritto comune (es. art. 2450, Codice civile) contempla casi di provvedimenti giudiziali di designazione di liquidatori.

E neppure ha rilievo il raccordo dell'operato di codesto liquidatore con le finalità pubbliche del concordato: la regola concorsuale è, infatti, che (sia nel concordato preventivo che nel concordato fallimentare) il debitore rimane legittimato a compiere gli atti necessari di disposizione del suo patrimonio, con i soli limiti di controllo da parte degli organi, onde non si vede perchè specifica esigenza del concordato con cessione dei beni imponga un organo di liquidazione dotato di fisionomia pubblica.

Gli stessi poteri del liquidatore non possono che mutarsi dal diritto comune, dove, data la natura appunto di liquidazione, neppure ha senso parlare di atti di straordinaria amministrazione (ai fini di supporre la necessità di integrazione di poteri), dovendosi piuttosto accettare solo il limite del divieto di nuove operazioni, secondo il diritto comune (art. 2279, Codice civile).

Ed anche la legittimazione processuale del liquidatore nelle cause attinenti ai beni da liquidare non apporta elementi di giudizio determinanti, tale essendo anche l'implicazione della corrispondente figura privatistica del liquidatore.

I compiti e i doveri del liquidatore, quindi, non ne fanno una figura diversamente caratterizzata (e ciò è certo più compatibile con l'estrema sinteticità della norma al riguardo): nè può essere deviante il fatto che, alla fine della liquidazione, sia imposto l'obbligo del rendiconto, perchè tale obbligo si spiega con la considerazione che qui siamo in presenza di un soggetto che comunque ha amministrato per conto altrui.

Piuttosto, i destinatari di tale rendiconto in definitiva altro non sono che gli stessi creditori (a nulla rilevando che il liquidatore o i liquidatori non siano stati scelti proprio da costoro) ed il controllo e l'approvazione da parte degli organi della procedura non conferisce alcun crisma di pubblicità alla funzione, atteso che è naturale che ciò avvenga nel generale contesto della struttura del procedimento.

D'altra parte, la natura privatistica della funzione del liquidatore secondo lo schema del diritto comune va confermata anche dall'argomento logico *a contrario* che altrimenti mancherebbe una sanzione specifica nella previsione delle fattispecie dell'art. 236, legge fallimentare.

Anche il compenso del liquidatore, nel silenzio della legge, non può che essere liquidato secondo i criteri comuni e cioè con riferimento alle tariffe professionali, ma la giurisprudenza di legittimità (119, 178) sembra orientata nella direzione di uniformità rispetto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale.

Si segnala che il D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, in merito alla



liquidazione dei compensi ai ragionieri e periti commerciali, ha previsto all'art. 30 una espressa estensione delle tariffe alla liquidazione in sede di concordato preventivo con cessione dei beni (268), poiché ogni altra soluzione, in difetto di fondamento normativo, non potrebbe che essere arbitraria.

#### 4.2. *Immediata declaratoria di inammissibilità*

Sulla presentazione della domanda il tribunale è chiamato a compiere una prima valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato ed alla corrispondenza delle condizioni patrimoniali con quelle stabilite dall'art. 160, legge fallimentare; ove tale accertamento sia negativo, con decreto non soggetto a reclamo e sentito il pubblico ministero ed il debitore, dichiara inammissibile la proposta.

Questo particolare meccanismo processuale è preordinato allo scopo di offrire al tribunale un mezzo rapido di esaurimento del procedimento, ove appaia evidente l'insussistenza dei presupposti di legge e per evitare quindi che la proposta di concordato venga alternativamente utilizzata come espediente dilatorio della inevitabile dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, pur a fronte della delicatezza della indagine, la estrema sommarietà del procedimento e la celerità che è imposta (non da un precetto normativo, mancando alcuna imposizione di termini, ma) dalla complessiva esigenza che sulla proposta, stante la situazione di insolvenza, venga subito innestato il procedimento stesso con tutti i possibili sbocchi a tutela dei creditori, riducono in materia molto sensibile gli spazi per adeguata istruttoria.

Mentre sono, naturalmente utilizzabili i fatti notori, non lo sono, come principio di carattere processuale, quelli a diretta conoscenza del tribunale. Tuttavia, il carattere inquisitorio del procedimento concorsuale non pone limiti alle modalità di acquisizione di obiettivi elementi di valutazione, anche cioè al di fuori dei tipici mezzi di prova mutuabili dal sistema processuale comune. Si pensi, per esempio, alla necessità di utilizzare anche fonti di informazione giornalistica per acquisire notizie su rilevanti fatti o vicende attinenti all'impresa all'estero dove l'esperimento dei normali strumenti processuali (rogatorie) non sarebbe certamente compatibile con la speditezza del procedimento e con la pressante necessità di far luogo ad immediata dichiarazione di fallimento.

L'acquisizione del fascicolo della cancelleria commerciale è normale.

Per la ripetuta esigenza di celerità, non dovrebbe essere esperibile in questa fase preliminare una consulenza tecnica per valutare l'entità del patrimonio e dunque l'ammissibilità di una proposta di cessione di beni ai creditori; una tale possibilità non è tuttavia astrattamente esclusa, fermo restando che il costo dell'indagine tecnica andrebbe sopportato dal

debitore, che deve anticipare le spese occorrenti all'intera procedura. Resta salvo, s'intende, il principio che il giudice è il perito dei periti e che può, quindi, sulla base delle sue dirette conoscenze rilevare l'assoluta e macroscopica inidoneità dei beni offerti a coprire la percentuale del quaranta per cento.

Accertata, dunque, l'insussistenza delle condizioni di legge, il tribunale dichiara immediatamente inammissibile la proposta di concordato emettendo decreto, che la stessa norma (art. 162) definisce non soggetto a reclamo.

Contro il decreto non è neppure esperibile il ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, Costituzione*, dato che ogni possibile doglianza sull'ammissibilità del concordato viene necessariamente assorbita nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Tranne che il concordato non sia stato dichiarato inammissibile ma non sia stato contemporaneamente dichiarato il fallimento (come nel caso in cui la domanda sia stata proposta da chi non era imprenditore soggetto alle procedure concorsuali); in tale ipotesi infatti il decreto potrà essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.

#### 4.3. Ammissione

Verificata, invece, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, il tribunale, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (art. 163, legge fallimentare).

Il decreto deve essere congruamente motivato, perchè deve dare contezza delle ragioni per le quali si siano ritenuti ricorrenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura.

Come per il decreto di declaratoria di inammissibilità, anche per questo decreto, sia pure con risvolti diversi, si pone un problema di eventuale impugnabilità *ex art. 111, Costituzione*, atteso che il provvedimento è dalla legge stessa definito non soggetto a reclamo.

In realtà, anche in questo caso non può che propendersi per la soluzione negativa, in quanto il decreto con il quale il tribunale ammette il debitore alla procedura di concordato preventivo non ha contenuto decisorio né è definitivo. Esso, infatti, non statuisce su alcuna posizione soggettiva in maniera sostanziale (e gli stessi effetti sostanziali nei confronti dei terzi, come suggerisce l'art. 168, legge fallimentare, si producono difatti in conseguenza della presentazione della domanda), ma assolve ad una funzione strumentale ed interlocutoria, allo scopo di dare impulso ulteriore al procedimento di concordato: coerentemente, il decreto non dichiara ammissibile la domanda ma, appunto, testualmente dichiara aperta la procedura di concordato. Il decreto, inoltre, si limita a presupporre un accertamento sommario dei presupposti di ammissibilità, sulla scorta degli atti allegati alla domanda e se del caso di sommarie informa-

zioni assunte, mentre l'accertamento vero e definitivo dei presupposti medesimi è compiuto solo in sede di omologazione.

Si deve, quindi, ritenere che ogni posizione soggettiva, di chiunque sia interessato, venga adeguatamente ed esclusivamente protetta in sede di omologazione e che, pertanto, l'ampissima possibilità di partecipazione al giudizio relativo (art. 180, secondo comma, legge fallimentare) renda del tutto superflua un'autonoma impugnazione del decreto di ammissione, puntualmente definito non soggetto a reclamo.

Con lo stesso decreto, il tribunale emette dunque quei provvedimenti necessari allo svolgimento della procedura di concordato preventivo, e cioè, innanzitutto, provvede a comporre l'Ufficio processuale nominando il giudice delegato ed il commissario giudiziale: quest'ultimo, con i criteri di cui agli artt. 27, 28 e 29, legge fallimentare a proposito del curatore del fallimento. Di fatto, anche in questo caso, la scelta cade su un professionista esercente attività legale o di commercialista.

Il tribunale, ancora, ordina la convocazione dei creditori per l'udienza di adunanza dinanzi al giudice delegato che dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla data del decreto, o, eccezionalmente, nel caso in cui vi siano obbligazionisti, entro sessanta giorni, stabilendo al tempo stesso il termine entro il quale il commissario giudiziale dovrà dare comunicazione ai creditori. Né l'uno né l'altro termine ha natura perentoria, sicchè la sua inosservanza non produce nullità del procedimento; dovendosi ritenere, quanto al primo, che il tribunale possa, per ragioni organizzative, fissare un'udienza più lontana (anche se la celerità del procedimento suggerisce concretamente una puntuale e sostanziale osservanza delle indicazioni temporali della norma), e, quanto al secondo, che ai fini della validità delle operazioni di adunanza sia sufficiente che tutti i creditori siano stati effettivamente informati in tempo utile per essere posti in grado di intervenire all'udienza.

Con il decreto, infine, il tribunale determina la somma necessaria, secondo valutazione presuntiva delle spese da affrontare, per l'intera procedura ed assegna un termine non superiore ad otto giorni per il deposito in cancelleria della stessa; nel caso di inottemperanza, peraltro, scatta la gravissima sanzione della dichiarazione di fallimento.

Il carattere presuntivo e approssimativo della determinazione, naturalmente, consente che nel prosieguo tale somma sia ulteriormente integrata.

#### 4.4. Adempimenti iniziali

Appena emesso, il decreto è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese: così prescrive l'art. 166, legge fallimentare; la norma aggiunge che va curata inoltre

la pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia (che è stato abolito) e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.

Nella prassi il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai fini di future ed eventuali iniziative penali da intraprendere.

Immediatamente dopo l'emissione del decreto, il giudice delegato procede alla vidimazione delle scritture contabili depositate dal debitore assieme alla proposta di concordato, nelle quali, in calce all'ultima scrittura, fa annotazione dell'ammissione del debitore stesso al concordato.

Indi i libri sono restituiti al debitore (che non è privato dell'amministrazione dell'impresa) pur con l'impegno di tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale (art. 170, legge fallimentare).

Tale formalità assolve ad una intuitiva esigenza di garanzia e di certezza preordinata al corretto controllo della gestione.

Il commissario giudiziale, dal canto suo, entro due giorni dalla nomina deve comunicare la sua accettazione in modo che il tribunale possa eventualmente sostituirlo (art. 163 che richiama l'art. 29, legge fallimentare); deve, quindi, senza indugio (per rispettare il termine fissato nel concreto in relazione al fatto che molti avvisi, spediti a mezzo del servizio postale, possono essere diretti a soggetti residenti in luoghi lontani), provvedere a comunicare con raccomandata o telegramma la proposta ai creditori e la data di convocazione.

Naturalmente vanno avvertiti i creditori indicati dallo stesso debitore ed anche quelli che inavvertitamente costui avesse ommesso, per esempio non ritenendo che rivestissero la qualità di aventi diritto a voto nel concordato.

Quando la comunicazione appare particolarmente difficile per il notevole numero dei creditori o per la difficoltà di individuarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale (e non il pubblico ministero, a differenza dell'ipotesi dell'art. 126, peraltro richiamato dall'art. 171, terzo comma, legge fallimentare), può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta sia pubblicata soltanto sulla Gazzetta Ufficiale e, eventualmente, in altri giornali.

Per gli obbligazionisti, l'avviso è comunicato al rappresentante comune.

Il commissario giudiziale, quindi, dopo avere proceduto ad una verifica delle scritture presentate dal debitore, anche al fine di integrare le stesse e per una tempestiva e completa comunicazione della proposta ai creditori, provvede alla redazione dell'inventario, del patrimonio del debitore, avvalendosi di uno stimatore all'uopo nominato dal giudice delegato (art. 172, legge fallimentare).

Redige, poi, una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta del concordato, depositandola tre giorni prima dell'adunanza dei

creditori: è, infatti, sulla base di queste emergenze che si svolgerà la discussione in quella sede.

#### 4.5. Conversione in fallimento

Con il decreto correttivo alla riforma, si è inteso ristabilire, accertati la presenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 5 legge fallimentare, l'istituto dell'immediata conversione in fallimento del concordato preventivo che, di fatto, costituisce una vera e propria valvola di sicurezza per salvaguardare l'interesse pubblico connesso all'esperimento di questa procedura da tutte le possibili manovre fraudolente o alternative che palesemente od occultamente il debitore possa avere realizzato o possa attuare durante la procedura.

Infatti, ai sensi dell'art. 173, legge fallimentare, il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Il fallimento è, poi, dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati dal giudice delegato, quando questa autorizzazione è prescritta o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

L'atto comunque fraudolento del debitore viene colpito da sanzione penale (art. 236, legge fallimentare).

La casistica dell'art. 173 è ampissima, dato il carattere riassuntivo ed omnicomprensivo della previsione di ogni possibile atto di frode, dopo l'elencazione tassativa delle ipotesi di occultamento o dissimulazione dell'attivo, dell'omessa denuncia di crediti e dell'esposizione di passività inesistenti, che a loro volta ricevono in tal modo l'attribuzione *iuris et de iure* della presunzione di frode.

Le ipotesi del primo comma, in realtà, concernono la commissione di atti anteriori all'ammissione del debitore al concordato, mentre quelle del secondo comma, tra le quali compare la realizzazione di atti non autorizzati, chiaramente si riferiscono al periodo successivo.

La formulazione normativa, se da un lato non lascia certo fuori dalla sua previsione alcuna possibile ipotesi di atto concretamente fraudolento, d'altra parte crea problemi interpretativi tutte le volte in cui la portata della condotta del debitore non sia o soggettivamente o oggettivamente tale da implicare il pregiudizio dei creditori.

Così è nel caso in cui il debitore abbia posto in essere atti soggetti a revocatoria, che nel sistema concorsuale sono assistiti da una presunzione di pregiudizio per la massa a prescindere dall'intento fraudolento del debitore.

In realtà occorre concretamente distinguere, ai fini di ritenere applicabile la sanzione della conversione, fra tutte le

possibili ipotesi verificabili e che non possono che essere di volta in volta vagliate dal prudente apprezzamento del tribunale.

Data, infatti, l'ampiezza del sistema revocatorio fallimentare, in esso ricadono atti perfettamente legittimi e non sintomatici di intendimento fraudolento del debitore (ad es. un pagamento di debito scaduto), mentre sono ipotizzabili casi da cui emerge tale intendimento, come gli atti di disposizione o di costituzione di garanzia a favore di alcuno dei creditori (si pensi ad un *datio in solutum* a scopo solutorio di un debito anteriore) dove, cioè, solo questi ultimi devono con buona evidenza ricadere nella fattispecie dell'art. 173.

Anche il compimento di atti non autorizzati, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 173, riceve dalla successiva formula riassuntiva («comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori») una qualificazione di presunta portata fraudolenta: qui è proprio individuabile la stessa esigenza di correttezza dell'imprenditore nel corso della procedura di concordato che è un criterio-guida, onde è quasi presumibile che i creditori siano comunque danneggiati dall'atto non autorizzato, il cui compimento quindi non lascia spazio per non dichiarare il fallimento.

Contro la dichiarazione di fallimento, intervenuta per conversione del concordato preventivo, è solo esperibile il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 18, legge fallimentare.

#### 4.6. Approvazione

Nella fase di approvazione del concordato i creditori, naturale controparte del debitore istante, sono chiamati ad esprimere la loro adesione alla proposta.

Prima della riforma fallimentare, con riguardo alla struttura del procedimento, tale consenso, per la compenetrazione dell'interesse pubblico che sovrasta la procedura concorsuale, non era vincolante, in quanto il tribunale, non soltanto in presenza di situazioni patologiche, come quelle che giustificano l'immediata conversione in fallimento, poteva decidere di non dar luogo più al concordato, ma, come regola, in sede di omologazione può del tutto disattendere un'adesione anche totalitaria dei creditori, decidendo il rigetto della domanda e la dichiarazione di fallimento.

Oggi, con le suddette riforme al Regio Decreto, ci accorgiamo che il Tribunale ha mantenuto più un ruolo di verifica formale della procedura concordataria, essendo precluso a tale organo la possibilità di decidere la convenienza della proposta di concordato, ed in particolare di disattendere la volontà manifestata dalla maggioranza dei creditori.

La sede processuale è quella dell'adunanza, che viene tenuta nell'udienza che lo stesso tribunale aveva fissato nel decreto di ammissione e che è presieduta dal giudice delegato (art. 174, legge fallimentare).

All'udienza interviene necessariamente il commissario giudiziale, la cui partecipazione è indispensabile perchè assolve

alla funzione di introduzione della discussione (art. 175, legge fallimentare) e di eventuale supporto per chiarire la portata della proposta stessa in relazione a quanto accertato in via preliminare.

La presenza del debitore è dalla stessa legge definita obbligatoria («deve intervenire personalmente»): tanto che, solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, lo stesso può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

La portata rigorosa di tali disposizioni non autorizza una soluzione permissiva nel caso di assenza del debitore (non giustificata), e se non può trarsi la conclusione processuale o sostanziale di una implicita rinuncia alla domanda, che non è insita in un mero atteggiamento di disinteresse, va però individuata la possibilità che la circostanza sia concretamente valutabile sul piano della serietà della proposta e certamente su quello della meritevolezza dell'imprenditore; mentre, in casi limite, l'assenza del debitore può avere una diretta incidenza nel corretto svolgimento delle operazioni dell'adunanza con la conseguente impossibilità che, mancando i necessari chiarimenti, venga espresso il consenso dei creditori.

Le modalità di partecipazione dei creditori all'adunanza segnano una peculiare connotazione della procedura, attestando la generica tendenza del legislatore concorsuale a svincolare quanto più possibile il procedimento da ogni intralcio di carattere formale.

Ed infatti l'art. 174, legge fallimentare prevede che i creditori possono farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione, il che equivale a consentire una delega senza alcun crisma di legalità: che il tenore della norma non possa che essere in questi termini è infatti attestato dalla validità dei voti espressi per posta o per telegramma senza neppure una sottoscrizione autenticata.

La libertà di forme, tuttavia, trova il suo limite in una almeno elementare esigenza di certezza, onde non può considerarsi consentita la procura espressa in forma verbale (136).

All'adunanza, infine, partecipano tutti gli altri interessati alle vicende del concordato, con diritto di intervenire anche se non di votare: tanto deve desumersi dal contesto complessivo, pur nella previsione espressa in intervento dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (art. 174, ultimo comma), dal momento che di analogo ampiezza è il giudizio di omologazione che si andrà ad innestare subito dopo e dove (art. 180, secondo comma, legge fallimentare), appunto, ha capacità di intervenire chiunque abbia interesse favorevole o contrario all'accoglimento della domanda.

La discussione, dunque sotto la direzione del giudice delegato, è aperta dalla relazione orale del commissario giudiziale, che illustra la relazione scritta (depositata almeno tre

giorni prima) e le proposte definitive del debitore: segno che, a questo punto, il debitore può avere modificato la domanda, appunto in relazione alle vicende sopravvenute o agli accertamenti emersi nella prima fase della procedura. Tutti, come si è detto, hanno diritto di interloquire per opporsi alla proposta, per propugnarne l'accettazione o soltanto per chiedere i necessari chiarimenti che rispettivamente debitore e commissario giudiziale devono fornire.

Si procede, quindi, alla votazione alla quale sono ammessi solo i creditori chirografari, con esclusione dei creditori privilegiati, nel caso in cui tali soggetti non rinuncino al proprio privilegio, ovvero il piano non preveda anche per essi il pagamento in percentuale.

Sul diritto al voto, dei presenti e di quelli che hanno fatto pervenire solo comunicazione scritta, possono sorgere contestazioni, che vengono formulate oralmente e verbalizzate dal cancelliere, da parte del debitore o degli altri creditori o, in genere, da tutti i presenti all'adunanza.

Tali contestazioni, senza alcuna formalità, vengono subito risolte dal giudice delegato, il quale può decidere di ammettere o non ammettere provvisoriamente un credito ai soli fini del voto e senza pregiudizio sulle pronunzie definitive, sia che si tratti di crediti esposti in misura diversa da quella risultante dalle scritture allegate agli atti, sia che si tratti di un credito del tutto nuovo perché non riconosciuto dal debitore.

Il provvedimento all'uopo emesso dal giudice delegato non è quindi impugnabile, non solo perché tutto sarà oggetto di riesame in sede di omologazione, dove il tribunale può computare ai fini del voto crediti ammessi, o viceversa; ma soprattutto perché il relativo accertamento non è suscettibile di alcuna refluenza né interna alla procedura – dove il creditore votante non deve essere pagato nei limiti della somma per cui aveva votato, ma di quella effettiva se diversa per qualsivoglia ragione – né tanto meno esterna alla procedura, atteso che i creditori, a prescindere dalla decisione sommaria in sede di votazione, possono liberamente anche adire il giudice ordinario per l'accertamento del credito.

Eccezionalmente, ai fini della formazione delle maggioranze, sono ammessi a votare i creditori privilegiati (tali sono quelli che vantano cause di prelazione verso il debitore e non verso i terzi, ancorché coobbligati), purché rinunzino: la *rinunzia alla prelazione* può essere anche parziale, ma non inferiore ad un terzo dell'intero credito, ovvero tacita, se il creditore abbia votato senza alcuna precisazione.

Naturalmente, in ogni caso tale rinunzia ha effetti limitati solo nel concordato e quindi non è più operante se la procedura non segue il suo corso o venga successivamente dichiarata la risoluzione o l'annullamento.

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177, legge fallimentare).



I creditori votanti, dei quali si deve ottenere la maggioranza assoluta, sono quelli che hanno effettivamente espresso un voto (favorevole, contrario o di mera astensione).

I crediti, invece, vanno computati sull'intero passivo risultante dagli atti e dalle eventuali modifiche apportate a seguito delle decisioni adottate in udienza, dove possono essere stati ammessi o esclusi, totalmente o parzialmente, i crediti indicati dal debitore istante sulla base di documentazione o prova diversa.

Nel silenzio della legge, deve ritenersi che siano computabili tra i votanti anche quei creditori che abbiano fatto pervenire soltanto una adesione per mezzo di lettera o telegramma e con altra segnalazione comunque fatta arrivare in udienza. Se così non fosse, sarebbe ingiustificatamente reso molto più restrittivo il sistema di votazione; soprattutto sarebbero penalizzati i concordati nei quali le particolari situazioni geografiche rendessero particolarmente onerosa la partecipazione diretta dei creditori, i quali, in tal modo, sarebbero sottoposti ad irrazionali oneri.

Con diversa severità, per esigenze di certezza e di serietà, va invece valutata la possibilità che il singolo creditore possa modificare il voto espresso: non solo perchè ciascuno deve anche regolarsi sull'andamento generale dell'adunanza, e quindi sulle decisioni degli altri, ma soprattutto perchè si potrebbero innestare pericolose manovre speculative capaci di alterare la correttezza del procedimento.

Solo i creditori astenuti potranno invece esprimere successivamente la loro adesione, nel termine di venti giorni dalla chiusura delle operazioni dell'adunanza.

Il regime di particolare favore sul punto della raccolta delle adesioni dei creditori si concreta ulteriormente, infatti, nella possibilità che siano computati, ma solo ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti, i voti pervenuti in ritardo ma entro appunto venti giorni dalla chiusura del verbale (termine ovviamente perentorio).

Di tutte queste operazioni viene dato atto in un verbale, sottoscritto dal giudice, dal commissario giudiziale e dal cancelliere.

Le stesse possono essere rinviate ad un'udienza prossima, ma oltre otto giorni (termine solo ordinatorio).

#### 4.7. Omologazione

Alla chiusura delle operazioni dell'adunanza dei creditori, può dunque verificarsi che la maggioranza non venga raggiunta.

In questo caso il giudice delegato riferisce immediatamente al tribunale per la dichiarazione di fallimento (art. 179, legge fallimentare) che interviene del tutto automaticamente, previa comparizione del debitore in Camera di consiglio fermo restando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 legge fallimentare.

Se è stata raggiunta solo la maggioranza numerica dei credi-

tori votanti, il procedimento rimane sospeso per venti giorni, in attesa del decorso di quel termine, nel quale possono ancora utilmente pervenire adesioni computabili ai fini della maggioranza dei crediti.

Durante questa fase, ovviamente, resta preclusa qualsiasi iniziativa, salva la possibilità dell'immediata conversione *ex art. 173*, ove proprio in questo lasso di tempo emergesse una circostanza che imponesse l'adozione di urgenti misure.

Poiché l'udienza di adunanza è finita, è del tutto esclusa la possibilità che si presentino personalmente creditori per esprimere adesioni; il cancelliere si limiterà ad annotare in calce al verbale i voti pervenuti e naturalmente solo quelli favorevoli saranno computati ai fini della maggioranza ancora non raggiunta.

Sull'ammontare dei crediti relativi nessuna contestazione è possibile, e tutto è se mai rinviato al giudizio di omologazione. Perdurando, alla fine del termine (perentorio) di venti giorni, il mancato raggiungimento della maggioranza dei crediti, il giudice delegato, con impulso d'ufficio, assumerà le iniziative già viste per l'immediata dichiarazione di fallimento.

È proprio nel giudizio di omologazione, nella sua struttura e nelle sue caratteristiche anche formali, che emerge tutta l'ufficiosità del procedimento concorsuale, in cui viene del tutto abbandonato ogni schema dispositivo nel senso del diritto processuale comune.

Nel giudizio di omologazione il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili *c.d. cram down*.

#### 4.8. Impugnazione

Contro il provvedimento che omologa o respinge il concor-

dato possono proporre appello (art. 183, legge fallimentare) gli opposenti ed il debitore nel termine di quindici giorni, che decorre, per le parti costituite, dalla comunicazione del dispositivo (sentenza n. 255 del 1974 della Corte Cost.).

Coerentemente, l'unica sentenza che decide ogni questione deducibile va soggetta al mezzo di gravame dell'appello, come accade appunto, secondo uno schema tipico del sistema processuale comune, tutte le volte in cui si concluda un normale giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, a differenza dei casi in cui venga emessa sentenza a conclusione di un procedimento sommario con contraddittorio solo eventuale e con la possibilità quindi di esperire opposizione dinanzi allo stesso giudice.

Nel caso di accoglimento della domanda, l'appello è proponibile dagli stessi soggetti che si erano opposti alla omologazione del concordato; nel caso di rigetto, dal debitore, dall'assuntore, dal garante che si sia costituito. Il commissario giudiziale, non essendo parte, ma solo organo [*supra*], non può impugnare.

Manca a tale riguardo una specifica tutela a favore dei creditori assenzienti, i quali, pur essendo portatori di un personale e diretto interesse alla omologazione del concordato, non possono impugnare la sentenza che abbia respinto la proposta, nè, secondo criteri comuni, intervenire nel giudizio d'appello.

L'atto di appello è notificato alle parti costituite e, singolarità del procedimento, al commissario giudiziale, che pur non è parte ma appunto rappresenta quale organo pubblico quell'interesse che la collettività attribuisce all'espletamento della procedura concorsuale.

Il giudice di appello (Corte d'appello), se riforma la sentenza che ha omologato il concordato, deve dichiarare il fallimento del debitore (che avrebbe necessariamente dovuto dichiarare il tribunale ove avesse respinto la proposta di concordato).

Certo in questo caso sono ravvisabili difficoltà di ordine pratico e quanto meno organizzativo, quale la nomina del giudice delegato e del curatore in una situazione di mancanza di collegamento anche ambientale, dato che la sentenza viene emessa da un Ufficio diverso da quello che è poi funzionalmente chiamato allo svolgimento della procedura.

Ma, nel silenzio della legge, e con riferimento ai criteri normali del diritto processuale dove, salva diversa disposizione di legge, il giudice dell'impugnazione provvede nei termini in cui avrebbe dovuto provvedere il giudice di primo grado, appare preferibile la soluzione indicata rispetto al complesso di difficoltà che emergerebbero dall'ipotesi contraria.

Accolto l'appello e dichiarato il fallimento, dunque, la Corte d'appello deve rimettere gli atti al tribunale perchè abbia corso la procedura nelle forme di legge.

Se, invece, viene riformata la sentenza che aveva rigettato

la proposta di concordato e dichiarato il fallimento, la Corte d'appello ovviamente annulla la precedente statuizione, omologa il concordato ed emette tutti i provvedimenti che avrebbe emesso il tribunale se avesse accolto la domanda.

La sentenza di appello è pubblicata nelle consuete forme dell'art. 17, legge fallimentare ed il ricorso per cassazione è proposto nelle forme ordinarie e con il termine ordinario, decorrente però, dopo la citata sentenza n. 255 del 1974 della Corte costituzionale, non più dall'affissione ma dalla comunicazione o notificazione.

#### 4.9. Esecuzione

È opinione comune che la procedura di concordato preventivo cessi con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e che la fase successiva, di mera esecuzione, sia caratterizzata da una sopravvivenza degli organi che non ne implica la prosecuzione.

Certo è innegabile che con la conclusione del giudizio di omologazione vengano a cessare gli effetti del concordato sia nei confronti del debitore, il quale riacquista la libera disponibilità dei propri beni, sia nei confronti dei creditori quanto alla esperibilità delle azioni esecutive.

E poiché è evidente che sopravvivono solo gli obblighi nascenti dal concordato, nel senso che il debitore è sì libero di compiere gli atti di disposizione e di amministrazione che vuole, purchè però adempia puntualmente gli obblighi concordatari, mentre i creditori possono intraprendere, dal canto loro, le azioni più opportune semprechè si limitino a pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dal concordato ed alle scadenze previste, è possibile in tutto questo intravedere una specie di affievolimento dell'interesse pubblico connesso alla instaurazione della procedura concorsuale, quasi che cioè esso si sia realizzato a quel punto.

Tanto che, correlativamente, compito del giudice delegato da una parte e del commissario giudiziale dall'altra è solo quello di sorvegliare l'adempimento del concordato.

Non ci si deve tuttavia, lasciare coinvolgere da un sillogismo in apparenza coerente e lineare, laddove il sistema concorsuale suggerisce ben più caratterizzate implicazioni.

Si deve, innanzitutto, osservare che anche nella fase di esecuzione del concordato preventivo spesso vengono imposti obblighi al debitore, specie tutte le volte in cui i beni stessi dell'impresa vengano costituiti in garanzia a favore dei creditori, ossia vengono comunque considerati nell'attivo ai fini della realizzazione del risultato concordatario con contestuale costituzione di garanzia per la parte eccedente. Ed è evidente, in tali casi, che si realizza una penetrante presenza degli organi chiamati appunto a verificare la corrispondenza degli atti di gestione con le esigenze di tutela dei creditori.

Ma è poi indubbio che comunque, dopo l'omologazione del

concordato, gli organi permangono e se i loro compiti (si noti bene: non dissimili dalle attribuzioni della fase precedente, dove non c'era certamente attività di gestione sostitutiva) non sono altro che di controllo o di vigilanza (non più attività dell'impresa ma) dell'esecuzione dei patti concordatari, questo è sufficiente a metterne in dubbio la pienezza e la fisionomia.

Ma vi è di più. Un'attenta riflessione su questo punto induce ad osservare che la permanenza degli organi è finalizzata alla realizzazione di un interesse della collettività che è ancora una volta coincidente con l'interesse all'espletamento della procedura concorsuale.

A parte che i poteri di controllo vengono dallo stesso art. 185, legge fallimentare definiti in maniera più ampia, laddove si dice che il commissario giudiziale deve riferire al giudice su ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, in una dimensione cioè più vasta rispetto al mero controllo dell'adempimento dei patti concordatari, vi è qui un segno evidente che l'interesse della collettività non cessa con la sostituzione, in termini puramente contrattuali, degli obblighi concordatari alle obbligazioni anteriori da cui scaturiva l'insolvenza.

Ed infatti il fallimento può essere sempre dichiarato d'ufficio previa risoluzione (appunto, d'ufficio) del concordato nel caso di inadempimento: non vi è stata novazione né occorre perciò procedere a nuova valutazione dell'insolvenza.

Addirittura, il tribunale neppure è autorizzato a concedere proroghe dei termini stabiliti nella proposta omologata per il pagamento delle singole rate (tanto non implicando l'eventuale tolleranza di fatto).

Onde il regime dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie, ancora una volta, viene ad essere sottratto alla libera disponibilità delle parti, che per esempio volessero concedere ulteriori dilazioni; ancora predomina l'interesse pubblico che obliterando la volontà delle parti fa valere un preponderante intervento statale.

L'unico limite, ma di ordine pubblico (perché connesso ad una esigenza di certezza dei rapporti giuridici), al quale è sottoposto il tribunale è che il fallimento non può essere dichiarato dopo che sia trascorso un anno dall'ultima scadenza del concordato (art. 137, legge fallimentare, richiamato dall'art. 186).

Sul piano operativo e dell'organizzazione giudiziaria la procedura non viene difatti considerata archiviata con l'omologazione ma ancora pendente a tutti gli effetti, e ciò fino alla definitiva esecuzione del concordato.

Le modalità di esecuzione del concordato sono state stabilite con la sentenza di omologazione, che però può avere rimesso al giudice delegato l'emissione di un apposito decreto che stabilisca come debbano essere versate le somme dovute alle singole scadenze e quant'altro eventual-

mente necessario o opportuno in esecuzione dei criteri suggeriti dalla stessa proposta e dalla sentenza che ne ha accertato la compatibilità con i presupposti di legge.

Lo stesso avviene anche se vi sia un assuntore, il quale dovrà depositare le somme, salvo restituzione nel caso di non omologazione decisa in grado di appello.

Subito dopo la sentenza il commissario giudiziale provvederà ad eseguire gli eventuali adempimenti prescritti in questa o nel successivo decreto del giudice delegato, come ad esempio l'iscrizione di ipoteche o di altre formalità precostituite a completamento della proposta.

Il giudice delegato disporrà inoltre le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili (art. 136, secondo comma, legge fallimentare, richiamato dall'art. 185).

Il commissario giudiziale, dunque, sorveglia l'adempimento del concordato e riferisce al giudice delegato. Il debitore, come si è detto, è del tutto svincolato da limitazioni sui poteri di gestione dell'impresa, a meno che, come talvolta avviene specie nelle forme ibride di concordato preventivo, non siano stati imposti obblighi anche in fase di esecuzione; onde il giudice delegato sarà chiamato a dare autorizzazioni a vendere beni dello stesso debitore per esempio vincolati a garanzia o a stabilire modalità di deposito o di reimpiego del ricavato, ove tutto ciò sia stato previsto.

#### *4.10. Esecuzione del concordato con cessione dei beni*

Le considerazioni svolte assumono un rilievo ancora più pregnante quanto al concordato con cessione dei beni, dove l'assoluta mancanza di schemi operativi prestabiliti rende particolarmente incisivo il compito di vigilanza devoluto agli organi della procedura, che permangono dopo l'omologazione del concordato.

L'unico suggerimento operativo è dato dall'art. 182, legge fallimentare, che contempla la nomina di uno o più liquidatori e di un Comitato di tre o cinque creditori da parte del tribunale con la stessa sentenza di omologazione del concordato, semprechè la proposta non disponga diversamente: il che equivale a significare che in questa forma di concordato qualsiasi programma, modalità, sistema di liquidazione è possibile, purchè omologato o stabilito anche per linee generali dal tribunale.

Nel caso in cui il debitore si limiti nella proposta ad offrire la cessione dei suoi beni ai creditori, il tribunale, dunque, nomina uno o più liquidatori per procedere alle operazioni appunto di liquidazione secondo criteri comuni.

La nomina può cadere su chiunque, anche sullo stesso debitore (1, *contra*, 15) o su alcuno dei creditori: non sul commissario giudiziale, data l'ovvia esigenza di separazione delle due funzioni di controllo e di liquidazione dei beni e data la diversa natura di organo pubblico del primo, a fronte di una funzione prevalentemente privatistica del secondo.

La nomina del Comitato dei creditori è una peculiarità di questa forma di concordato, caratterizzata da una vera e propria esigenza di liquidazione e nella quale il legislatore ha voluto introdurre un ulteriore controllo che comunque viene esercitato nei limiti delle normali attribuzioni di questo organo (art. 41, legge fallimentare).

Con l'emanazione del decreto correttivo il legislatore ha inteso dettare una più completa e razionale disciplina di tale istituto, disciplinato dall'art. 182 legge fallimentare, ispirandosi da un lato ad una maggiore scioltezza della procedura prevedendo l'utilizzo dei nuovi strumenti negoziali e liquidatori già previsti nella riforma della legge fallimentare, ed in secondo luogo aumentando i poteri di vigilanza e controllo da parte del comitato dei creditori, al fine di assicurare una maggiore garanzia per il ceto creditorio; inoltre si è prevista una maggiore responsabilità da parte dei liquidatori, in virtù del richiamo agli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 legge fallimentare, previsti per il curatore.

Può, in una parola, definire i contorni di una figura, quale è quella del liquidatore, che nel sistema della legge appare sorprendentemente svincolata da controlli specifici. Il tutto per appagare primarie esigenze di tutela dei creditori.

Anche nel concordato con cessione dei beni, naturalmente, possono sorgere contestazioni; ma, a differenza dell'altra forma di concordato, dove il debitore rimane l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio per l'accertamento dei crediti, qui il contraddittorio si instaura anche nei confronti del liquidatore (13, 14).

Ed anche in questo caso si pone un problema operativo di accantonamento di somme corrispondenti ai crediti contestati secondo le modalità stabilite dal tribunale o dal giudice delegato.

Per il concordato con cessione dei beni non è operativa la norma dell'art. 130, ultimo comma, che, come si è visto, costituisce un'ottima difesa contro possibili manovre dilatorie imponendo il versamento alle scadenze previste delle somme dovute con il concordato ed il deposito in un istituto di credito, nel caso di una qualsiasi remora nel passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Ed infatti in questa forma di concordato non vi sono scadenze nè termini prestabiliti perchè imprevedibili sono i tempi necessari alle operazioni di liquidazione.

Fermo restando, però, che i beni ceduti ai creditori rimangono comunque assoggettati nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, l'unica difesa per i creditori in questo caso, contro le eventuali azioni (impugnazioni) a scopo dilatorio, rimane il fatto obiettivo che a loro vantaggio matura l'incremento di valore dei beni stessi.

Infatti, come si è premesso, non è offerta ai creditori una percentuale del loro credito, ma l'intero ricavato dalla liquidazione dei beni da ripartire secondo i rispettivi titoli e le rispettive cause di prelazione.

Coerentemente, dunque, il liquidatore, dopo avere proceduto alla vendita, esegue un riparto tra i creditori non proprio formando un vero stato passivo, secondo il modello del fallimento (o, meglio, della liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria), ma qualcosa almeno di contenuto simile, atteso che, se pure non vi sarà un complessivo esame del passivo (mentre le contestazioni saranno eventualmente esaminate di volta in volta con riferimento alle singole situazioni creditorie), i pagamenti dovranno essere effettuati con rispetto dei titoli e delle cause legittime di prelazione.

Anche l'ordine e le modalità di pagamento possono essere determinate dal tribunale (o dal giudice delegato) e può stabilirsi per esempio che i pagamenti siano stati fatti alla fine della liquidazione o di volta in volta appena realizzato un certo attivo.

Il liquidatore, anche se non si è detto, secondo principi comuni, dovrà presentare il rendiconto della sua gestione, non certamente secondo il modello procedurale dell'art. 116, legge fallimentare, dato che non si tratta di organo pubblico, ma appunto in base ad un criterio del tutto privatistico e cioè secondo schemi operativi liberi da formalità.

Destinatari naturali di questo rendiconto sono ovviamente i creditori, nel cui interesse il liquidatore ha gestito; ma ciò non toglie la possibilità di ingerenza degli organi della procedura, giudice delegato e commissario giudiziale, nell'esercizio dei generali poteri di controllo dell'adempimento del concordato.

L'esubero di attivo, dopo l'eventuale pagamento integrale di tutti i creditori, ove una tale ipotesi si realizzi, nel silenzio della proposta di concordato, va restituito al debitore (208). Ma nulla impedisce che il debitore, appunto, ad ulteriore rafforzamento della sua posizione di buona fede e di disponibilità verso i creditori, accetti che costoro ripartiscono tra loro anche l'eventuale ricavato ulteriore, per esempio, a titolo risarcitorio.

Se, infine, sono state previste, data la tendenziale libertà riservata a questo tipo di concordato, altre forme di utilizzazione dei beni ceduti (godimento indiviso per un certo periodo con distribuzione dei frutti, gestione del complesso aziendale e divisione del ricavato ecc.); le modalità di esecuzione sono quelle indicate nella stessa proposta con le integrazioni del tribunale e del giudice delegato.

#### 4.11. Conclusione

Sulla conclusione della fase di esecuzione del concordato preventivo la legge nulla dice; neppure è inserita la sintetica disposizione dell'art. 136, terzo comma, legge fallimentare, per la quale, in tema di concordato fallimentare, il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato ed ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.



Parlare, in questo caso, di una svista del legislatore è eccessivo quanto incomprensibile, posto che l'art. 185, come si è visto, richiama proprio l'art. 136, secondo comma.

Qui piuttosto sembra che si voglia prendere coscienza del fatto che, in pratica, è sommamente difficile individuare il momento in cui il concordato preventivo può dirsi interamente eseguito.

E in definitiva la spiegazione che nel concordato preventivo non vi è stato un accertamento del passivo, come nel concordato fallimentare, al fine di poter stabilire chi sono i creditori e quale sia l'ammontare del credito concorrente, non può ritenersi esauriente ed appagante: lo stesso concordato fallimentare è obbligatorio per tutti i creditori, anche per quelli non insinuati, onde la sua completa esecuzione implicherebbe il pagamento anche di costoro.

La dimenticanza del legislatore, piuttosto, non sta tanto nel fatto che sia previsto o meno che il giudice delegato debba accertare l'esecuzione del concordato con un provvedimento *ad hoc*, il che tutto sommato serve a poco; quanto nel fatto che rimane dubbio quando si possano far cancellare le formalità iscritte a garanzia del concordato preventivo o svincolare le eventuali cauzioni, se cioè questo si possa disporre, da parte del giudice delegato, subito, solo che il debitore dimostri di avere adempiuto nei confronti dei creditori concorrenti, oppure se si debba attendere il decorso del termine massimo (di un anno dall'ultima scadenza dei pagamenti da effettuare in base al concordato) per l'eventuale risoluzione.

Ora, a ben riflettere, il problema è tutto qui. Anche nel concordato fallimentare l'accertamento della completa esecuzione non ha una sua autonoma funzione, ma è solo finalizzato alla cancellazione delle formalità.

Ed il problema, nel concordato preventivo, resta non risolto ed ancora una volta, secondo una tecnica legislativa ricorrente in materia concorsuale, quasi tutto è rimesso al prudente dosaggio del giudice, il quale, se non emergono fatti di contestazione di crediti (e fermo restando che per questi può disporre gli opportuni accantonamenti), deve ordinare subito la liberazione delle garanzie offerte, perché altrimenti mancherebbe un ingiusto pregiudizio alle parti che hanno offerte: ingiusto, ma anche superfluo, perché sull'elenco dei creditori presentato dal debitore anche il commissario giudiziale ha compiuto subito accertamenti, onde può essere in grado di riferire al giudice se esistono o no altri creditori (non avvisati e neppure in condizione di conoscere della procedura malgrado le varie forme di pubblicità).

## 5. Risoluzione ed annullamento

In merito a tale istituto, si evidenzia che già in sede di riforma fallimentare (D.Lgs n. 5/2006), il legislatore aveva previsto un esplicito rinvio alle norme sul concordato fallimentare, relative alla risoluzione e annullamento del concordato, in virtù del generico rinvio che l'art. 186, legge fallimentare fa degli artt. 137 e 138.

Con il correttivo alla riforma, il legislatore ha inteso rimodellare l'art. 186 legge fallimentare, dettando una disciplina uniforme a quella prevista per il concordato fallimentare. Innanzitutto si prevede che ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, che però non deve essere di scarsa importanza, rinviando così a quanto disposto dalle norme del diritto comune, in particolare l'art. 1455 c.c. Ancora di più, viene previsto un termine perentorio, al fine della proposizione del ricorso per la risoluzione, che il legislatore fissa in un anno dall'ultimo adempimento previsto per il concordato, confermando pur sempre il rinvio agli artt. 137 e 138 legge fallimentare, in quanto compatibili.

Per l'art. 137, il concordato (fallimentare e quindi anche quello preventivo) è passibile di risoluzione se non vengono costituite le garanzie promesse in conformità alla proposta omologata o se il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato.

In questo caso, su segnalazione del commissario giudiziale, su istanza dei creditori o d'ufficio, previa comparizione del debitore e dei garanti, il tribunale emette sentenza in Camera di consiglio con la quale pronuncia la risoluzione del concordato e (mentre nel concordato fallimentare riapre la procedura di fallimento, qui) dichiara il fallimento sempre che sussistano i requisiti di cui agli artt. 1 e 5 legge fallimentare.

È evidente che un'azione di risoluzione secondo gli schemi privatistici è negata al creditore individualmente, al quale, data la natura pubblicistica degli interessi riposti nella procedura, è riservato appunto solo il potere di denunciare l'inadempimento al tribunale per provocare la dichiarazione di fallimento: segno che anche dopo l'omologazione del concordato non è venuto meno l'interesse della collettività a controllare gli effetti dell'insolvenza e dunque dell'esatto adempimento dei patti concordatari.

La risoluzione non può essere pronunciata dopo un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento previsto dal concordato, a nulla rilevando, dato il tenore della norma (art. 137, terzo comma, legge fallimentare), che una domanda sia stata presentata tempestivamente: tanto più che, come si è detto, la domanda del creditore tende di fatto a sollecitare i poteri di ufficio del tribunale.

Il complessivo rinvio all'art. 137, implica l'applicabilità del quarto comma, secondo il quale il concordato non è passibile di risoluzione quando gli obblighi connessi siano stati assunti da un terzo (assuntore) con liberazione immediata del debitore.

Il concordato preventivo, invece, può essere annullato quando (art. 138, legge fallimentare) si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Il tribunale decide con sentenza, su istanza del commissario

giudiziale o di qualunque creditore e in contraddittorio del debitore: il che non toglie molto della officiosità di cui è permeato tutto il procedimento, dato che il commissario giudiziale non è parte ma organo (pubblico) della procedura. L'inciso che il tribunale deve decidere in contraddittorio del debitore implica che il relativo giudizio è da intraprendere nelle forme ordinarie.

L'annullamento è pronunziato solo nei casi tassativamente previsti e vale anche qui il termine di decadenza di cui all'art. 138, che è di sei mesi dalla scoperta del dolo.

In ogni caso l'annullamento non può essere dichiarato oltre due anni (anzichè un anno, come la risoluzione) dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Se la risoluzione o l'annullamento sono stati chiesti da un creditore, questi può reclamare alla Corte d'appello: se una assimilazione analogica può farsi, non può che utilizzarsi lo schema comune ad ogni forma di procedimento tendente alla dichiarazione di fallimento, e cioè quel rito camerale disciplinato dall'art. 22, legge fallimentare, in base al quale il creditore propone reclamo entro quindici giorni alla Corte d'appello contro il decreto motivato di rigetto e la Corte d'appello decide con decreto rimettendo gli atti al tribunale, nel caso di accoglimento, per la dichiarazione di fallimento; altrimenti rigetta il reclamo con decreto, contro il quale non è esperibile alcun mezzo di impugnazione; neppure il ricorso per cassazione *ex* art. 111, Costituzione.

Il concordato preventivo con cessione dei beni non può essere risolto ove non si raggiunga la percentuale prevista a favore dei chirografari; a meno che il risultato non sia così disastroso da ritenere sostanzialmente stravolto il suo contenuto economico (103).

## 6. Effetti del concordato

### 6.1. Effetti per il debitore

In coerenza con tutta la struttura giuridica del concordato preventivo, caratterizzato dall'innesto di cospicui elementi di favore per il debitore, ed anzi quale peculiare connotazione rispetto alla procedura di fallimento, dove gli effetti personali nei riguardi del debitore sono il momento afflittivo più significativo, l'ammissione a questa procedura comporta, sul piano personale, solo le limitazioni alla sfera giuridica del debitore che sono strettamente connesse alle esigenze proprie del concordato, con riferimento alla possibilità di esecuzione della proposta a favore dei creditori.

Il debitore, quindi, non perde la sua capacità giuridica, nè si attua nei suoi confronti alcuna forma effettiva di spossessamento; non perde neppure, coerentemente, la capacità processuale; il debitore, in definitiva, rimane titolare di tutti i suoi rapporti giuridici, mentre non si attua nessuna forma di sostituzione degli organi della procedura, che seguono dall'esterno, come controllori, il suo andamento affinché il

debitore non compia atti di frode e, quindi, nella fase successiva, l'adempimento degli obblighi assunti.

Ma è indubbio che l'imprenditore rimane libero di gestire la sua impresa: con i soli limiti imposti dall'art. 167, legge fallimentare, che considera essenziali, rispetto alle finalità del concordato preventivo, le esigenze di controllo della gestione da parte degli organi e di limitazione al potere di disposizione da parte del debitore, al duplice scopo di assicurare che nelle more non intervengano ulteriori eventi pregiudizievoli negli sviluppi delle vicende dell'impresa insolvente e che i creditori, per altro verso, non siano privati della garanzia dei beni del debitore.

Per l'art. 167, infatti, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.

Tale prescrizione ha contenuto più programmatico che pre-cettivo, dato che agli organi della procedura non è riservato alcun tipo di concreta ingerenza nell'esercizio dell'impresa, restando il debitore appunto libero di fare le sue scelte ordinarie, mentre vige, per altro verso, il determinante ostacolo dell'inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione, che il debitore può compiere solo in base a specifica autorizzazione del giudice delegato.

Il compito di direzione, dunque, del giudice delegato di fatto si concreta in una generica garanzia di presenza di un organo pubblico che, pur non effettuando scelte imprenditoriali di nessun genere, attesta che non interverranno fatti pregiudizievoli, in corrispondenza con il dovere del debitore di informare commissario giudiziale e giudice delegato di tutto ciò che può rilevare nella dinamica della vita dell'impresa: in una nuova e diversa (rispetto ai tradizionali schemi processuali) deontologia, perchè se è vero che non informare gli organi di tutti i passaggi salienti dell'attività imprenditoriale non costituisce comportamento immediatamente sanzionabile (in assenza di frode), è pur vero che in questa procedura l'essenziale posizione del debitore va letta in termini di meritevolezza, che, nella sua genericità, è suscettibile di qualsiasi concreta applicazione pratica.

Lo stesso art. 167, poi, precisa che i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni ed in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono inefficaci rispetto ai creditori concorrenti, cioè ai creditori anteriori al concordato, se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato.

È evidente il carattere esemplificativo della elencazione, chiusa infatti dalla formula riassuntiva degli atti di straordinaria amministrazione, nella quale è compreso qualsiasi atto

che implichi sensibile alterazione della situazione economica dell'impresa: ivi compresi, dato il connesso rischio che vengano snaturati i rapporti economici del concordato, i pagamenti di debiti anteriori.

Questo complesso di limitazioni alla sfera patrimoniale del debitore si verifica dall'ammissione dello stesso alla procedura di concordato preventivo.

In realtà, l'art. 167, a differenza del successivo art. 168 (per il quale gli effetti nei confronti dei creditori si producono espressamente fin dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione), nulla espressamente prevede: ma appare incongruo che possano essere precostituiti due criteri diversi per il debitore, che non sarebbe assoggettato ad alcuna limitazione dopo la presentazione della domanda di concordato, e per i creditori, che invece fin da questo momento subirebbero i gravi limiti (di natura sostanziale e processuale) alla loro sfera giuridica.

Ma, a fronte di questa logica considerazione, si pone il grave ostacolo, che oltre che logico è anche positivamente giuridico, che nelle more tra la domanda e l'ammissione alla procedura il debitore resterebbe di fatto paralizzato perchè, non essendo stati ancora nominati gli organi preposti alla procedura (commissario giudiziale e giudice delegato in particolare), egli sarebbe nella totale impossibilità non soltanto di compiere atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessaria appunto l'autorizzazione del giudice, ma perfino di svolgere la normale attività di gestione con quel controllo e quella direzione voluti dall'art. 167.

Forse, allora in questa problematica vi è un errore di fondo, che è di ritenere che la fattispecie dell'art. 167 sia intrisa di contenuto restrittivo per la sfera del debitore, onde l'osservazione dell'apparente absurdità che prima del decreto di ammissione ma pur dopo la presentazione del ricorso il debitore stesso sia libero di disporre dei suoi beni come meglio vuole. La realtà di fondo, piuttosto, è ben diversa: il debitore che ha proposto il concordato preventivo è un imprenditore in stato di insolvenza e se la proposta non sarà accolta ne sarà dichiarato il fallimento. Allora, ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione ed in generale ogni atto che comunque implichi alterazione della situazione economica dell'impresa (anche un pagamento preferenziale: vedi art. 216, terzo comma, legge fallimentare) diventa gravemente compromissorio della posizione giuridica del debitore.

È, cioè, lo stato di insolvenza che di fatto paralizza l'attività dell'imprenditore oltre la ordinaria amministrazione, mentre l'ammissione al concordato preventivo gli offre positivi sbocchi operativi, consentendogli di compiere nelle legalità anche i necessari o solo opportuni atti di disposizione o di straordinaria amministrazione in generale.

Il momento finale di questi effetti coincide, secondo comune opinione, con l'omologazione del concordato ed esatta-

mente con il passaggio in giudicato della sentenza. Ma è preferibile, più realisticamente, intravedere, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, una sostituzione, senza soluzione di continuità, dei vincoli dipendenti per legge dalla instaurazione della procedura di concordato preventivo con quelli connessi all'adempimento del concordato e che possono essere in parte di uguale contenuto quanto alla limitazione del potere di disposizione.

Dopo l'omologazione del concordato, dunque, permangono i limiti preordinati all'esecuzione dei patti omologati, sia che si tratti di concordato con garanzia sia che si tratti di concordato con cessione dei beni. In ogni caso, la liberazione del debitore si verifica solo dopo l'adempimento.

La liberazione del debitore, nei cui confronti i creditori anteriori non hanno più azione per la parte non soddisfatta del loro credito, è infatti la peculiarità della procedura di concordato, a differenza per esempio del fallimento, dove tale effetto non si verifica. I creditori conservano (art. 184, legge fallimentare) azione verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, onde potrebbe sospettarsi la non estinzione delle obbligazioni; ma in realtà permane solo questo e, se mai, un effetto per certi versi simile a quello delle obbligazioni naturali, dove nel caso di spontaneo adempimento il debitore non avrebbe azione di restituzione, ferma restando la totale mancanza di azione da parte del creditore.

### 6.2. Effetti per i creditori

Con la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore si verificano anche effetti, assai rilevanti, che si riferiscono propriamente ai creditori.

Innanzitutto vanno considerati gli *effetti di ordine processuale*, fra i quali il più qualificante sotto il profilo concorsuale è il divieto di azioni esecutive individuali.

La norma dell'art. 51, legge fallimentare a proposito del fallimento, è riprodotta nell'art. 168, in termini ancor più rigorosi: dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Il blocco colpisce tutti, purchè il credito, ancorchè non ancora accertato, sia anteriore; e non sono previste deroghe di sorta, neppure quelle che l'art. 51 consente nel fallimento. Onde le norme extraconcorsuali che prevedono la persistenza del diritto di un creditore di procedere esecutivamente non possono essere (analogicamente) estese al concordato preventivo.

Se le esecuzioni sono già pendenti si deve ritenere che essere rimangano sospese *ope legis* (contra Bonsignori che ritiene che si verifichi l'estinzione del processo di esecuzione), dato che esiste una remota possibilità che il debitore non venga

ammesso a concordato preventivo, ma non ne venga contestualmente dichiarato il fallimento nell'ipotetico caso in cui difetti il presupposto di imprenditore soggetto alle procedure concorsuali: ed in questo caso è giusto che l'esecuzione prosegua dopo il provvedimento di reiezione.

A differenza del fallimento, la procedura di concordato preventivo non offre ai creditori la sede (v. art. 52, legge fallimentare) per l'accertamento dei crediti e per la formazione di un titolo eventualmente mancante; essi possono, quindi, agire nelle forme ordinarie, ma solo per ottenere una pronuncia di accertamento e non di condanna. Una condanna eventualmente emessa, per un credito anteriore al concordato, sarebbe titolo solo quanto all'accertamento dell'ammontare del credito stesso, che non potrebbe cioè sottrarsi alla regola concorsuale e quindi alla falcidia concodataria nel caso di concordato con garanzia ed al riparto paritario nel caso di cessione di beni (116, 120).

Anche le azioni cautelari rimangono precluse in costanza di concordato preventivo; non tanto perché le misure cautelari tendono ad una finalità esecutiva che è per definizione incompatibile con l'esecuzione concorsuale, quanto soprattutto perché è la stessa procedura concorsuale che offre in se stessa ai creditori una penetrante tutela cautelare per tutta la durata del procedimento e fino all'effettivo soddisfo.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il divieto di azioni esecutive individuali non si estende all'ipotesi di cui all'art. 2932 codice civile (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) (193, 299). La soluzione, in verità, desta qualche perplessità in ordine alle possibili ricadute.

Dal momento della presentazione della domanda di concordato divengono, inoltre, improcedibili le istanze di fallimento proposte contro il debitore: su di esse il tribunale adito non si pronunzierà più perché, anche nel caso di declaratoria di inammissibilità o di mancata omologazione della proposta di concordato, il fallimento sarà dichiarato per questa successiva autonoma ragione e non per effetto delle domande dei creditori.

Anche i creditori assistiti da prelazione rimangono sforniti di azione individuale: l'art. 169, legge fallimentare, che richiama le norme del fallimento per la disciplina degli effetti della presentazione della proposta di concordato, non vi ha compreso l'art. 53, che prevede una particolare procedura di recupero del credito con vendita dei beni oggetto della prelazione.

Anche l'azione muciana (art. 70, legge fallimentare), tipico strumento della procedura di fallimento, è sconosciuta al concordato, dove il debitore, se vuole (e per rendersi meglio meritevole), può (fare) apportare anche i beni del coniuge; mentre i creditori sono chiamati ad effettuare la loro scelta, di approvazione o di reiezione della proposta, sulla base degli elementi economici offerti, sia pure mettendo nel

conto la eventuale possibilità di acquisizione all'attivo del fallimento anche dei beni del coniuge non offerti né in garanzia né in cessione né comunque contemplati nella determinazione dell'attivo dell'impresa.

Sotto il *profilo sostanziale* gli effetti del concordato sono molteplici e tutti finalizzati all'esigenza di cristallizzazione del passivo al momento della domanda.

Sempre dalla data di presentazione del ricorso, infatti, rimangono sospese le prescrizioni e non si verificano le scadenze ovviabili con i mezzi processuali inibiti ai creditori individualmente (art. 168, secondo comma, legge fallimentare). Nessuno può acquistare diritti di prelazione ai danni degli altri creditori concorrenti, salvo che non concorrano particolari ragioni e comunque previa autorizzazione del giudice delegato (art. 168, terzo comma, legge fallimentare).

Intuitivamente si verifica con effetto immediato la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (artt. 169 e 55, legge fallimentare) con la sola deroga dei crediti assistiti da cause di prelazione, secondo la regola fissata per il fallimento. La stessa regola, coerentemente, dovrebbe valere anche per la rivalutazione, anche per quella automatica prevista per i crediti di lavoro (*contra* 5), data appunto l'esigenza di cristallizzazione al momento della proposta di concordato e cioè all'apertura della procedura concorsuale. Ritenere, infatti, alcuni crediti (al di là di ogni demagogia) suscettibili di ulteriore rivalutazione dopo l'apertura del procedimento, significherebbe se non altro ammettere la rilevanza del fatto di inadempimento in termini risarcitori, tale essendo il profondo substrato del meccanismo rivalutativo.

L'art. 169, legge fallimentare, richiama ancora gli artt. 56 (compensazione), 57 (crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data di dichiarazione di fallimento), 58 (obbligazioni emesse da società per azioni), 59 (crediti non pecuniari), 60 (rendita perpetua e rendita vitalizia) 61 e 62 (obbligazioni solidali) e 63 (coobbligazione e fideiussione): tutti mezzi operativi tipici del sistema concorsuale, dove l'esigenza primaria è quella di cristallizzare la situazione debitoria alla data di apertura della procedura ed a tal fine di considerare scaduti e liquidi tutti i crediti concorrenti, ferme restando le posizioni di rafforzamento dell'obbligazione che non intacchino la parità di trattamento fra creditori.

Tutti questi effetti si producono dalla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; ma è evidente che dopo le posizioni giuridiche dei soggetti interessati non regredisce allo stato anteriore, in quanto permangono con carattere di definitività gli effetti sostanziali del concordato omologato, dove cioè i creditori hanno solo titolo per pretendere l'esecuzione del concordato o per chiederne la risoluzione nel caso di inadempimento. E ciò, quale che sia il contenuto della proposta, ancorché al limite contro legge (si pensi ad una proposta



contenente una percentuale di riduzione a favore dei privilegiati), ma che sia definitivamente fissato nella sentenza (di omologazione) passata in giudicato.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura (art. 184, legge fallimentare): anche cioè nei confronti di quei creditori che sono stati dissenzienti, i quali si sono opposti costituendosi nel giudizio di omologazione e perfino di quelli che non hanno partecipato alla procedura per essere stati omessi anche volontariamente. In questo caso, se il concordato resiste alle eventuali istanze di annullamento o se l'omissione non viene denunciata entro i termini di legge al creditore pretermesso non rimane azione che per pretendere la percentuale spettantegli o per partecipare alle distribuzioni nel caso di cessione dei beni.

### 6.3. Effetti per i titolari di rapporti giuridici

La sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data di apertura della procedura di concordato preventivo non è espressamente disciplinata dalle norme che regolano l'istituto; anzi l'art. 169, legge fallimentare, che si è dato carico di richiamare buona parte della disciplina degli effetti del fallimento, ha omesso qualsiasi riferimento agli artt. 72 e segg., legge fallimentare che, peraltro con non indifferenti lacune, regolano appunto la sorte di singoli rapporti pendenti.

Premesso, dunque, che non esiste una disciplina generale neppure con riferimento alla procedura di fallimento, è solo dalla regolamentazione dei vari casi che viene estratto un principio comune: intanto, che l'inadempimento conseguente al fallimento non dà luogo, nell'ambito concorsuale, ad alcun risarcimento. Ma le singole fattispecie (vendita, locazione, mandato, assicurazione, somministrazione ecc.) non possono essere puramente e semplicemente trasfuse nella procedura di concordato preventivo per la sola ragione che, essendo principi generali, pur senza esplicito appiglio testuale, sono applicabili in tutto il diritto concorsuale. Esse sono, infatti, norme di carattere eccezionale e per questo non possono operare oltre i ristretti limiti della specifica fattispecie.

È piuttosto il principio generale da applicare a tutto il sistema concorsuale che va enucleato, con riferimento alle tipiche finalità delle procedure. Al momento dell'apertura del concorso deve verificarsi la cristallizzazione della situazione debitoria e, per titolo anteriore, nessuno può modificarla: questo criterio operativo è essenziale per il fallimento, ma non meno necessario per il concordato preventivo, nel quale, come si è visto (e a differenza dell'amministrazione controllata), tutti i crediti vengono congelati e perfino vengono fatti scadere proprio ai fini del concorso. Nessuno ha più azione, se non per fare soltanto accertare l'esistenza di un fatto anteriore con tutte le conseguenze giuridiche che da quel fatto discendono, ma allo scopo di conseguire un titolo per partecipare alla procedura. Ma l'insolvenza non può essere ulteriore causa di danno: altrimenti si innesta una spi-

rale senza fine e le regole del concorso vengono alterate. Solo i rapporti successivi all'apertura del concorso rimangono non influenzati ove, per le eventuali finalità di salvataggio dell'impresa, il debitore continui, con il rispetto dei limiti dell'art. 167, legge fallimentare, la sua attività con pari e rinnovato impulso.

Invece, i rapporti nei quali un contraente *in bonis* possa pretendere una prestazione da parte del debitore concordatario, restano di fatto paralizzati: non soltanto perchè il debitore ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato per eseguire un contratto che implichi una diminuzione patrimoniale, laddove il diniego di tale autorizzazione non può essere ragionevolmente fonte di responsabilità contrattuale; ma anche perchè in definitiva lo stesso contraente *in bonis* dovrebbe essere sfornito di azione esecutiva. Ma su questo la dottrina non è concorde.

Per esempio, nel contratto preliminare di compravendita, che il debitore da un lato non ha facoltà di sciogliere (come il curatore nel fallimento, secondo lo speciale meccanismo dell'art. 72, legge fallimentare, che appunto non è richiamato dalle norme sul concordato preventivo), il contraente *in bonis*, dal canto suo, non ha diritto ad alcun risarcimento per l'ulteriore protrazione dell'inadempimento (infatti il debitore concordatario non può adempiere, come non può restituire per intero il prezzo eventualmente ricevuto), ma non dovrebbe avere neppure azione specifica per ottenere l'adempimento (art. 2932, Codice civile).

Se così non fosse, nel caso di concordato con cessione di tutti i beni, si aprirebbe un irrazionale conflitto tra il promissario ed i creditori concorrenti, pur rappresentati dal liquidatore, i quali non possono dal canto loro ritenersi vincolati agli obblighi assunti dal debitore concordatario.

Più delicati risvolti, ma la problematica non può avere soluzione diversa alla stregua dei principi generali, si ravvisano poi in quei rapporti in cui il contraente *in bonis* deve a sua volta una prestazione a favore dell'imprenditore concordatario: essendo questi inadempiente per forza, il primo dovrebbe avvalersi dell'autotutela dell'*inadimplenti non est adimplendum*.

Si pensi alla somministrazione di beni essenziali per l'attività produttiva ed agli scompensi dipendenti dalla pretesa del somministrante di non proseguire le consegne se non previo pagamento dei corrispettivi maturati anteriormente al concordato: con l'alternativa comunque inaccettabile o dell'alterazione della *par condicio* (in assenza di una norma giustificativa; ed infatti la non estensione analogica delle speciali norme del fallimento non può soffrire deroghe) con tutte le implicazioni anche in termini di responsabilità del debitore (supposto il diniego di autorizzazione da parte del giudice delegato) ovvero di totale paralisi dell'attività produttiva, in netta contraddizione con il presupposto di salvataggio dell'impresa insolvente (86).

dito tributario contestato è comunque iscritto in via provvisoria negli elenchi di cui agli articoli 176, primo comma, e 181, comma 3, r.d. n. 267 del 1942.

Quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente o il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o comunque si è estinto, il giudice delegato su istanza del curatore o del concessionario, o il commissario liquidatore direttamente o su istanza del concessionario sciogliono la riserva (articolo 88, commi 2 e 3, d.p.r. n. 602 del 1973).

Qualora, tuttavia, al momento della ripartizione parziale o finale lo scioglimento della riserva non si sia ancora verificato, vi è l'obbligo di operare gli accantonamenti previsti dagli articoli 113, n. 3 e 117, comma 2, r.d. n. 267 del 1942 (articolo 88, comma 5, d.p.r. n. 602 del 1973).

Poco razionale appare l'eccezione prevista dall'articolo 31, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in base al quale le disposizioni di cui agli articoli 88 e 90, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973, non si applicano qualora il contenzioso relativo a somme iscritte a ruolo sia pendente non presso le commissioni ma presso il giudice ordinario. La residua possibilità di azioni davanti all'A.g.o. rende infatti tale disposizione poco funzionale.

### 3. **Ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.**

Come abbiamo già rilevato l'art. 88 comma 4 del Tuir prevede espressamente la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Tuttavia l'estensione dell'irrelevanza fiscale è stata estesa dal legislatore anche in caso di concordato preventivo senza cessione dei beni, costituendo di fatto un vero e proprio "bonus fiscale", in quanto è pacifico che in ipotesi di normalità di svolgimento dell'attività d'impresa, l'eventuale imposizione della riduzione dei debiti avrebbe comportato il conseguimento di un significativo reddito imponibile a carico della procedura. Per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. è ancora discusso se sia possibile considerare tali accordi come una particolare forma di concordato preventivo, e quindi assoggettare eventuali sopravvenienze attive, scaturenti dall'attuazione di tale accordo, all'art. 88, comma 4 Tuir.

A tal punto si segnala che recentemente, in occasione della videoconferenza Map del 18 maggio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto al riguardo che *"le sopravvenienze attive, conseguenti dalla riduzione dei debiti realizzati con i predetti accordi di ristrutturazione sono assoggettate alla normativa generale di determinazione del reddito d'impresa e di conseguenza si considerato a tutti gli effetti imponibili ai fini della formazione del reddito nell'esercizio di competenza secondo quanto disposto art. 109."*

### 4. **Contenzioso tributario**

L'avviso di accertamento riguardante una società ammessa

al concordato preventivo va notificato alla società stessa e non già al Commissario giudiziale, in quanto, a norma dell'art. 167, legge fallimentare, durante la procedura di concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa e, conseguentemente, il commissario giudiziale non può considerarsi destinatario o comunque consegnatario degli avvisi di accertamento tributario riguardanti la società<sup>1</sup>. Così pure deve ritenersi inefficace nei confronti della società l'avviso di accertamento notificato ai soli liquidatori nominati ai sensi dell'art. 182 della legge fallimentare ai quali manca la legittimazione a rappresentare la società ammessa al concordato preventivo<sup>2</sup>.

## 5. Imposizione indiretta

### 5.1. Imposta di registro

Discusso è il regime tributario della sentenza di omologazione del concordato preventivo. Secondo un primo orientamento, seguito in dottrina (Uckmar-Dominici, Uricchio) e da parte della giurisprudenza di merito, essa è da assoggettare a tassa fissa di registro (art. 8, lett. g), Tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, già art. 8, lett. f), Tariffa, parte I, allegato A, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634).

Secondo altro orientamento, proprio della giurisprudenza prevalente<sup>3</sup>, e che appare preferibile, la sentenza di omologazione va assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 8, lett. b), Tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Altra giurisprudenza distingue tra la sentenza che omologa il concordato preventivo con cessione dei beni e quella che omologa il concordato preventivo con garanzia, affermando che la prima sarebbe carente di un contenuto novativo rispetto alla situazione obbligatoria pregressa e, pertanto, da assoggettare ad imposta nella misura fissa di 168 euro.

Secondo tale giurisprudenza il diverso significato economico delle due fattispecie si sostanzia sotto il profilo sia della

<sup>1</sup> Poiché ai sensi dell'art. 167, l. 16 marzo 1942, n. 267 "durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa" il commissario giudiziale non può considerarsi destinatario o comunque consegnatario degli avvisi di accertamento tributario riguardanti la società; ne consegue che è illegittima la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al commissario giudiziale di una società ammessa al concordato (Comm. trib. centrale 14 novembre 1986, n. 8686, in *Comm. Trib. centr.*, 1986, I, 630).

<sup>2</sup> È inammissibile il ricorso notificato al liquidatore anziché all'amministratore della società ammessa al concordato preventivo dal momento che in questa ipotesi, a differenza di quanto avviene nel fallimento, il debitore ammesso al concordato non perde la piena capacità processuale attiva e passiva, con i soli limiti che derivano dagli effetti propri della cessione dei beni e conseguentemente con esclusione unicamente delle controversie in tema di liquidazione dei beni stessi. (Comm. trib. centrale 7 luglio 1986, n. 6082, in *Boll. trib.*, 1986, 1588).

<sup>3</sup> La sentenza omologativa del concordato (preventivo o fallimentare) concluso dall'imprenditore commerciale con i propri creditori è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale ed è inquadrabile tra gli atti (giudiziali) genericamente indicati *sub* lettera c) dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, di cui all'Allegato A) del citato decreto del Presidente della Repubblica (cfr. *ex pluribus*, Cass. 13 giugno 2005, n. 18435; Cass. n. 4253/1994; n. 4265/1990; n. 2970/1990; n. 4840/1985, tutte in Banca dati *I quattro codici della riforma tributaria big*, Ipsosa).

natura che degli effetti dell'atto sottoposto a registrazione, giustificandone un diverso trattamento impositivo<sup>1</sup>.

Contrasti interpretativi si registrano anche per le prestazioni di garanzia nel concordato. Certa giurisprudenza afferma trattarsi di garanzia non richiesta dalla legge e, pertanto, la ritiene soggetta all'imposta proporzionale (art. 6, Tariffa, parte I, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, già art. 6, Tariffa, parte I, allegato A, d.p.r. n. 634/1972); altra di garanzia richiesta dalla legge e dunque non soggetta a tassazione.

## 5.2. IVA

*5.2.1. L'imponibilità delle cessioni di beni conseguenti alle disposizioni concordatarie* – L'articolo 74 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina ai fini Iva del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, secondo l'Amministrazione finanziaria non sarebbe applicabile al concordato preventivo<sup>2</sup>.

Sulle operazioni imponibili ai fini Iva effettuate dall'imprenditore nel corso del concordato preventivo, quindi, si applica regolarmente l'imposta sul valore aggiunto e l'imprenditore è tenuto ad effettuare tutti i normali adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Giova ricordare, peraltro, che la cessione di beni compresi nel patrimonio personale dei soci non costituisce operazione imponibile Iva<sup>3</sup>. Come precisato dalla Commissione tributaria centrale, infatti, "la cessione dei beni ai creditori non comporta la fusione del patrimonio sociale e del patrimonio personale dei soci, che restano dati giuridico – economici distinti".

È opportuno rilevare, infine, che la Corte di cassazione ha implicitamente ammesso la configurabilità della cessione d'azienda nell'ambito del concordato preventivo<sup>4</sup>.

*5.2.2. Il versamento dell'IVA relativa al periodo che precede il concordato* – È legittimo l'operato del contribuente che non abbia effettuato i versamenti dell'Iva relativa ai mesi anteriori alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo<sup>5</sup>. L'art. 168 della legge fallimentare, infatti, stabilisce che i creditori per titolo o causa anteriore al decreto

<sup>1</sup> Cfr. Cass. 9 maggio 2000, n. 5908, in Banca dati *I quattro codici della riforma tributaria big*, Ipsoa.

<sup>2</sup> Cfr. Ris. min. 18 gennaio 1979, n. 363235, in Banca dati *I quattro codici della riforma tributaria big*, Ipsoa.

<sup>3</sup> Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni sociali e personali dei soci, la cessione di beni, compresi nel patrimonio personale dei medesimi, non costituisce operazione rientrante nel campo applicativo del tributo. (Comm. trib. centrale 29 settembre 1992, n. 4997, in *Corr. trib.*, 1992, 3490).

<sup>4</sup> Sussiste cessione di azienda, agli effetti dell'imposta di registro, anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali, purché risulti che, nonostante tale esclusione e sebbene essa concerna elementi essenziali dell'azienda medesima, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa, non rilevando in contrario che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva (o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni), contemplata dai contraenti come oggetto del trasferimento. (Cass. 9 agosto 1991, n. 8678).

<sup>5</sup> È legittimo l'operato del contribuente che non abbia effettuato i versamenti dell'Iva relativa a mesi anteriori alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo. (C.t.p. Pordenone 16 aprile 1991, in *Dir. e prat. trib.*, 1992, II, 783).

non possono iniziare azioni esecutive: da tale norma “si desume che i crediti maturati prima del decreto possono essere pagati soltanto con l’osservanza delle regole poste a tutela della par condicio creditorum”. Solo attraverso la puntuale applicazione di tale principio il patrimonio del debitore ammesso alla procedura viene concretamente destinato al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori: questa precisa finalità, viceversa, “verrebbe vanificata se fosse consentito procedere a pagamento nei confronti dei singoli creditori, anche se si tratti del Fisco”.

Il Tribunale di Torino, infine, ha precisato che “sui crediti per IVA dello Stato decorrono gli interessi nella misura legale sino alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo in via privilegiata e nella stessa misura per il periodo posteriore sino alla vendita dei beni in via chirografaria”<sup>1</sup>.

*5.2.3. Tassa di concessione governativa* – La tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi diciottesimo e diciannovesimo dell’art. 3, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 non è dovuta dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo a partire dall’esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di ammissione al concordato (art. 8, terzo comma, d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291).

Analoga disposizione vige per la tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita Iva (art. 36, comma 3 bis, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

<sup>1</sup> Sui crediti IVA dello Stato decorrono gli interessi nella misura legale del 5% sino alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo in via privilegiata e nella stessa misura per il periodo posteriore sino alla vendita dei beni in via chirografaria. (Trib. Torino 9 aprile 1990, in *Il fallimento*, 1990, 1158).

### 1.1. Ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 160, secondo comma, n. 1, legge fallimentare) – ANTE RIFORMA<sup>1</sup>

Tribunale di .....

[Sezione Fallimentare]

#### RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 160 L.F.)

Il sottoscritto ..., titolare dell'impresa ... con sede in ... [ovvero: quale legale rappresentante della Soc. ..., con sede in ..., in forza dei poteri conferitigli dall'assemblea straordinaria in data ... (doc. ...) (ovvero: dallo statuto), assistito per il presente atto dal Dott./Avv./Rag. ..., con studio in ... via ... tel. ...],

#### CHIEDE

l'ammissione [della suddetta società] alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 L.F., ritenendo che ne sussistano le condizioni previste dalla legge in forza delle considerazioni che seguono.

- .....
- .....
- .....

La soluzione proposta comporta: ... (specificare dettagliatamente le modalità attraverso le quali si intende provvedere alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti, indicando eventuali cessioni dei beni, accolti, altre operazioni straordinarie, attribuzioni ai creditori o a società da essi partecipate di azioni, quote, obbligazioni, altri strumenti finanziari o titoli di debito; se si presceglie la cessione delle attività ad un assuntore, indicarne il nominativo e specificare modi e tempi del pagamento del fabbisogno concordatario e del trasferimento delle attività all'assuntore; indicare le eventuali classi di creditori, nonché gli eventuali trattamenti differenziati tra di esse).

Conclusioni: .....

In considerazione di quanto sin qui esposto e alla luce della allegata documentazione, si confida nell'accoglimento della presente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 L.F.

Si allegano i seguenti documenti:

- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività;
- elenco dei creditori e dei rispettivi crediti;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni dell'impresa o in suo possesso;
- stato analitico ed estimativo dei beni dei soci (se vi sono soci illimitatamente responsabili);
- elenco dei creditori particolari dei soci (se vi sono soci illimitatamente responsabili);
- relazione del Dott./Avv./Rag. ... sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
- .....

Con osservanza.

<sup>1</sup> Se presentato da un legale (facoltativo) occorre la procura (notarile; ovvero in calce o a margine dell'atto, con relativa apposizione di marca delega).

**CO** CONCORDATO PREVENTIVO

Parte II

pag. 2 Formula 1.1.

Schede alfabetiche

....., li .....

[luogo, data]

[firma]



### 1.3. Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo <sup>1</sup> – POST RIFORMA

Tribunale di .....

[Sezione Fallimentare]

#### RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 160 L.F.)

Il sottoscritto ....., titolare dell'impresa ..... con sede in ..... [ovvero: quale legale rappresentante della Soc. ....., con sede in ....., in forza dei poteri conferitigli dall'assemblea straordinaria in data ..... (doc. ....) (ovvero: dallo statuto), assistito per il presente atto dal Dott./Avv./Rag. ....., con studio in ..... via ..... tel. ....],

#### CHIEDE

l'ammissione [della suddetta società] alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 L.F., ritenendo che ne sussistano le condizioni previste dalla legge in forza delle considerazioni che seguono.

–A–

Cenni storici: .....

–B–

Attività, sede:

–C–

Organizzazione interna – variazioni:

–D–

La situazione patrimoniale a valori correnti alla data del .....: ( la situazione deve essere aggiornata )

Attivo

Cassa euro .....

Banca euro .....

Immobili euro .....

Mobili e arredi euro .....

Automezzi euro .....

Impianti, macchine, attrezzature euro .....

Partecipazioni euro .....

Titoli euro .....

Ratei attivi euro .....

Credito IVA euro .....

Credito v/Erario per ritenute euro .....

Crediti diversi euro .....

Depositi cauzionali euro .....

..... euro .....

Totale dell'attivo euro .....

<sup>1</sup> Se presentato da un legale (facoltativo) occorre la procura (notarile; ovvero in calce o a margine dell'atto, con relativa apposizione di marca delega).

## Passivo

## a) privilegiato:

debiti v/dipendenti euro .....

debiti v/professionisti euro .....

debiti v/Istituti previdenziali euro .....

debiti v/Esattoria euro .....

euro .....

euro .....

## Totale

## b) chirografario:

debiti v/Banche euro .....

debiti v/fornitori euro .....

..... euro .....

Totale euro .....

## A chiarimento di quanto precede si osserva:

a) voce: .....

b) voce: .....

c) voce: .....

.....

**-E-**

## Il fabbisogno concordatario:

Sulla scorta delle risultanze esposte, il fabbisogno del concordato risulta essere il seguente:

a) presumibili spese di procedura euro .....

b) crediti privilegiati euro .....

c) crediti chirografari euro ....

totale euro .....

**-F-**

La soluzione proposta comporta: ... (specificare dettagliatamente le modalità attraverso le quali si intende provvedere alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti, indicando eventuali cessioni dei beni, accolti, altre operazioni straordinarie, attribuzioni ai creditori o a società da essi partecipate di azioni, quote, obbligazioni, altri strumenti finanziari o titoli di debito; se si presceglie la cessione delle attività ad un assunto, indicarne il nominativo e specificare modi e tempi del pagamento del fabbisogno concordatario e del trasferimento delle attività all'assuntore; indicare le eventuali classi di creditori, nonché gli eventuali trattamenti differenziati tra di esse).

Conclusioni: .....

In considerazione di quanto sin qui esposto e alla luce della allegata documentazione, si confida nell'accoglimento della presente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 L.F.

Si allegano i seguenti documenti:

- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività;
- elenco dei creditori e dei rispettivi crediti;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni dell'impresa o in suo possesso;
- stato analitico ed estimativo dei beni dei soci (se vi sono soci illimitatamente responsabili);

- elenco dei creditori particolari dei soci (*se vi sono soci illimitatamente responsabili*);
- relazione del Dott./Avv./Rag. ... sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
- .....

Con osservanza.

....., li .....

[luogo, data]

[firma]



### 3.1. Istanza del Curatore per il deposito di somme spettanti – in concordato fallimentare o in concordato preventivo – ai creditori contestati, condizionali o irreperibili <sup>1</sup> – POST RIFORMA

Tribunale di .....

[Sezione Fallimentare]

Fallimento: .....

[Concordato preventivo: .....] ]

#### ISTANZA PER IL DEPOSITO DI SOMME SPETTANTI A CREDITORI CONTESTATI [/CONDIZIONALI/IRREPERIBILI] (ART. 136, COMMA 2 [E ART. 185, COMMA 2] L.F.)

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,  
il sottoscritto ..., Curatore del fallimento suindicato [/commissario giudiziale/liquidatore del concordato preventivo suindicato],

#### PREMESSO CHE

in esecuzione del concordato omologato con sentenza in data ... sono stati pagati tutti i creditori aventi diritto, ad eccezione dei seguenti in quanto titolari di un credito oggetto di contestazione (v. documento ... allegato) [/titolari di un credito sottoposto a condizione non ancora verificatasi/irreperibili]:

a. .... per euro .....

b. .... per euro .....

[c. .... per euro .....

.....]

#### CHIEDE

che la S.V. voglia disporre le modalità del deposito delle somme suddette.

Con osservanza.


....., lì .....

[luogo, data]

Il Curatore [/Il Commissario/Il Liquidatore]

.....  
[firma del Dott./Avv./Rag.]

<sup>1</sup> Indicare a margine: il numero della procedura; il cognome del Giudice Delegato; il numero progressivo dell'istanza. Apporre sempre il timbro del professionista.



**4.1. Decreto per il deposito di somme spettanti – in concordato fallimentare o in concordato preventivo – ai creditori contestati, condizionali o irreperibili – POST RIFORMA**

Il Giudice Delegato  
letta l'istanza che precede,  
visto l'art. 136, 2° comma [e l'art. 185, 2° comma] L.F.,


DISPONE

che le somme indicate nell'istanza medesima siano depositate su libretti di risparmio nominativi, intestati singolarmente ad ogni interessato, presso l'Istituto ....., che provvederà alla loro custodia.

....., lì .....

[luogo, data]

Il Giudice Delegato  
Il Cancelliere





**4.2. Decreto di autorizzazione allo svincolo di somma spettante a creditore contestato, condizionale o irreperibile - in concordato fallimentare o in concordato preventivo - POST RIFORMA**

Il Giudice Delegato

- letta l'istanza che precede,

- rilevata la definizione della contestazione [ovvero: l'avveramento della condizione/la cessazione dello stato di irregolarità], che ha reso necessario il deposito di cui al secondo comma dell'art. 136 L.F.,

**AUTORIZZA**

lo svincolo della somma depositata presso l'Istituto, in favore di .....

....., lì .....

[luogo, data]

Il Giudice Delegato

Il Cancelliere



### 4.3. Decreto che accerta l'esecuzione del concordato preventivo per cessione dei beni - POST RIFORMA

Il Giudice Delegato

- visto il ricorso che precede,
- preso atto che si è conclusa la liquidazione dei beni ceduti e che con il relativo ricavato sono stati integralmente pagati i creditori assistiti da cause di prelazione e, nella misura del ...%, i creditori chirografari,

DICHIARA

accertata la completa esecuzione del concordato preventivo proposto da ... ed omologato con sentenza di questo Tribunale in data ... e dispone l'archiviazione degli atti.

....., lì .....

[luogo, data]

Il Giudice Delegato

Il Cancelliere

